

## LXIII.

## TORNATA DI VENERDÌ 2 MAGGIO 1930

ANNO VIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

## INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
<b>Congedi</b> . . . . .	2406	Convalidazione del Regio decreto 17 marzo 1930, n. 237, concernente la 15ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30 . . . . .	2407
<b>Risposta scritta ad interrogazione</b> ( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	2406	Abbuono al comune di Volosca-Abbazia del residuo debito per tassa di equivalente dell'ex-monarchia austriaca, per contributo nella costruzione della strada Volosca-Abbazia-Apriano, e per anticipazioni del Commissariato civile di Trieste . . . . .	2407
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Presentazione</i> ):		<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione</i> ):	
MUSSOLINI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1930, n. 375, recante autorizzazione al comune di Fiume a modificare i regolamenti per le pensioni del suo personale, nonché i regolamenti e le piante organiche del personale stesso . . . . .	2419	Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di mezzadria ed affini e di piccola affittanza . . . . .	2408
— Modifiche alla legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante provvedimenti a favore dell'incremento demografico. . .	2419	FORNACIARI . . . . .	2408
CROLLALANZA: Conversione in legge del Regio decreto 20 marzo 1930, n. 367, recante l'autorizzazione di spesa per opere idrauliche straordinarie nelle provincie di Padova, Modena e Reggio Emilia . . . . .	2406	RAZZA . . . . .	2415
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1930, n. 422, recante provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nelle provincie di Bologna e di Udine. . . . .	2406	ACERBO, <i>ministro</i> . . . . .	2420
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Approvazione</i> ):		BOTTAI, <i>ministro</i> . . . . .	2422
Conversione in legge del Regio decreto 16 gennaio 1930, n. 177, che modifica l'articolo 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397, riguardante lo stato degli ufficiali del Regio Esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica . . .	2406	MARGHINOTTI, <i>relatore</i> . . . . .	2426
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1930, n. 197, concernente il contributo governativo di dieci milioni per la costruzione del nuovo Ospedale di Venezia . . . . .	2407	Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931 . . . . .	2426
		TRAPANI-LOMBARDO . . . . .	2426
		SANSANELLI . . . . .	2428
		<b>Disegni di legge</b> ( <i>Votazione segreta</i> ):	
		Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di mezzadria ed affini e di piccola affittanza . . . . .	2433
		Conversione in legge del Regio decreto 16 gennaio 1930, n. 177, che modifica l'articolo 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397, riguardante lo stato degli ufficiali del Regio Esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica . . . . .	2433

	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1930, n. 197, concernente il contributo governativo di dieci milioni per la costruzione del nuovo Ospedale di Venezia . . . . .	2433
Convalidazione del Regio decreto 17 marzo 1930, n. 237, concernente la 15ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30 . . . . .	2433
Abbuono al comune di Volosca-Abbazia del residuo debito per tassa di equivalente dell'ex-monarchia austriaca, per contributo nella costruzione della strada Volosca-Abbazia-Apriano, e per anticipazioni del Commissariato civile di Trieste . . . . .	2433
<b>Interrogazione (Annunzio)</b> . . . . .	2433

### La seduta comincia alle 16.

GORINI, *segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato).

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Caldieri, di giorni 4; Lualdi, di 10; per motivi di salute, gli onorevoli: Leonardi, di giorni 10; Maraviglia, di 2; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Clavenzani, di giorni 2; Bombrini, di 2; Storace Cinzio, di 2; Oppo, di 10; Forti, di 2; Muscatello, di 5; Capialdi, di 5, Bianchini, di 1; Paoloni, di 1.

(Sono concessi).

### Annuncio di risposta scritta ad una interrogazione.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione del deputato Domenico Giuriati.

Sarà inserita, a norma del regolamento, nel resoconto stenografico della seduta di oggi (1).

### Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

CROLLALANZA, *ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1930, n. 422, recante provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nelle provincie di Bologna e di Udine (576).

Conversione in legge del Regio decreto 20 marzo 1930, n. 367, recante l'autorizzazione di spesa per opere pubbliche straordinarie nelle provincie di Padova, di Modena e di Reggio Emilia. (577).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge. Saranno inviati alla Giunta generale del bilancio.

### Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 16 gennaio 1930, n. 177, che modifica l'articolo 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397, riguardante lo stato degli ufficiali del Regio Esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 16 gennaio 1930, n. 177, che modifica l'articolo 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397, riguardante lo stato degli ufficiali del Regio Esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 535-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 16 gennaio 1930, n. 177, che modifica l'articolo 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397, riguardante lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

(1) Vedi in fine Allegato VII.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1930, n. 197, concernente il contributo governativo di dieci milioni per la costruzione del nuovo Ospedale di Venezia.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1930, n. 197, concernente il contributo governativo di dieci milioni per la costruzione del nuovo ospedale di Venezia.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 546-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 febbraio 1930, n. 197, concernente il contributo governativo di dieci milioni per la costruzione del nuovo ospedale di Venezia ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Convalidazione del Regio decreto 17 marzo 1930, n. 237, concernente la 15ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione del Regio decreto 17 marzo 1930, n. 237, concernente la 15ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 551-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convalidato il Regio decreto 17 marzo 1930, n. 237, col quale è stata autorizzata la 15ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30 ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Abbuono al Comune di Volosca-Abbazia del residuo debito per taxa d'equivalente dell'ex monarchia austriaca, per contributo nella costruzione della strada Volosca-Abbazia-Apriano, e per anticipazioni del Commissariato civile di Trieste.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Abbuono al comune di Volosca-Abbazia del residuo debito per taxa di equivalente dell'ex-monarchia austriaca, per contributo nella costruzione della strada Volosca-Abbazia-Apriano, e per anticipazioni del Commissariato civile di Trieste.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 527-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« Sono condonate al comune di Volosca-Abbazia le somme tuttora dovute allo Stato per taxa equivalente dell'ex-monarchia austriaca, per contributo nella costruzione della strada parallela Volosca-Abbazia-Apriano e per anticipazioni ricevute dal Commissariato generale civile di Trieste ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE  
BUTTAFOCHI.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di mezzadria ed affini e di piccola affittanza.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di mezzadria ed affini e di piccola affittanza.

Proseguendo nella discussione generale, ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Fornaciari.

FORNACIARI. Onorevoli camerati, ho meditato profondamente se oggi era il caso che io parlassi qui, perchè ho avuto l'impressione, forse errata, che la discussione non interessasse troppo. Ma poichè ritengo sia necessario precisare alcuni punti che riguardano il disegno di legge in discussione, ho creduto opportuno di richiamarmi alla vostra cortesia per chiedervi benevola attenzione in quanto sto per dire.

Tutte le volte che si considera uno degli aspetti particolarmente interessanti dell'agricoltura, vien fatto di domandare: esiste un problema agricolo staccato da tutti gli altri, tale che lo si possa discutere da solo e separatamente?

La domanda viene spontanea esaminando il progetto di legge che è in discussione.

Infatti il disegno di legge non può staccare la mezzadria ed il piccolo affitto dagli altri fattori della produzione agricola, che è un tutto vitale e potenza ciascuna delle sue parti per legarle insieme in perfetta unità.

Il Fascismo nella sua concezione totalitaria dei problemi, ha posto necessariamente sul tappeto anche quello della mezzadria, e se nel grande quadro delle attività corporative ha ritenuto che sia venuto il momento di ritoccare anche questo che può considerarsi il punto centrale dei patti rurali e per tradizione il più perfetto, senza dubbio il Fascismo, o camerati, ha tenuto calcolo dei molti aspetti che il problema assume e richiama intorno a sè.

Se guardiamo un pò da vicino, anche per conoscere la ragione specifica per la quale il Fascismo ha voluto porre la questione della mezzadria, non possiamo nasconderci che oggi, come ieri, è dinanzi a noi, sempre nella sua portata totale il problema operaio;

problema che il Fascismo non può dimenticare o considerare superato, ma che deve invece serenamente affrontare per regolarlo sul terreno ben definito della Corporazione fascista.

L'armonia che deve regnare in tutti i problemi dell'agricoltura, l'uno accanto all'altro, necessariamente impone a noi tutti una visione integrale del fenomeno produttivo agricolo.

Se il Fascismo pone allo studio la questione della mano d'opera, la corporazione fascista, di pura marca italiana, deve risolverlo con tattica, metodo e mezzi corporativi.

Infatti, quale è il principio che ci viene posto dal Duce? Legare l'uomo alla terra, affezionarlo al podere, interessarlo alla produzione.

Profonda e vasta quindi, anche per i riflessi futuri, è la portata del disegno di legge che discutiamo.

Storicamente la mezzadria, in mezzo a disordine politico di tutti i tempi, fu il presidio della produzione e la garanzia della sua continuità.

Come tutti gli Istituti umani anch'essa fu determinata dalle leggi della vita e sorse in virtù della natura delle cose.

Se il mezzadro sorse dalla massa informe della mano d'opera per assumere la sua fisionomia tecnica e giuridica, vuol dire che la sua funzione produttiva era connaturata alle necessità della produzione.

La mezzadria infatti è un istituto « sociale » prima che « economico ».

La ragione sociale della mezzadria si identifica colla ragione morale della famiglia rurale.

Infatti l'unità familiare non si scompone (come nel caso del bracciantato avventizio) nel lavoro dei campi, ma si distribuisce e si potenza nella « disciplina gerarchica del capo famiglia ».

Dunque, tra il nucleo familiare e il podere si costituisce « l'unità integrale della produzione ».

Il quadrinomio indissolubile, nella mezzadria, è questo: terra, famiglia, capitale, produzione.

*La terra:* è la fonte della ricchezza;

*La famiglia:* è lo strumento naturale del lavoro che determina la produzione;

*Il capitale:* fornisce le scorte vive e morte necessarie nel ciclo produttivo del podere;

*La produzione:* è il risultato sociale, il bene individuale, familiare e collettivo, che la famiglia ha saputo trarre dalla terra

col suo lavoro e col capitale proprio associato al capitale altrui.

Perchè si è giunti alla mezzadria?

Per una legge di ordine e di disciplina particolare e generale; e perchè la famiglia legata alla terra è la sola che può fornire il lavoro e quindi una produzione ubbidiente alle regole dell'agricoltura e alla conservazione sociale.

La famiglia, che politicamente è il presidio fondamentale della unità, della moralità, della potenza della Nazione, diciamo pure di un popolo, in agricoltura è presidio di lavoro produttivo e fonde nella produzione l'ordine morale ed economico.

Un tale Istituto non fu codificato a priori.

La mezzadria è nata con sue leggi proprie e da queste essa ripete la sua organica indistruttibilità.

La famiglia crea la ricchezza lavorando la terra; il podere è tutto per la famiglia: la fatica, il guadagno, il talamo, il desco, il focolare, il vincolo sacro della vita con quella del Paese.

In questo senso, o camerati, ed in conformità di tali principi, le provvidenze suggerite dal Gran Consiglio nei riguardi del bracciantato, acquistano il loro esatto valore. Provvidenze non casuali, ma conformi alla qualità del male che vuol essere guarito, quindi provvidenze che attraverso il contingente, mirano lontano ad una sistemazione razionale e positiva.

Dice il Gran Consiglio: « Dovunque sia possibile e redditizio » — notate la precisazione — « possibile e redditizio » sia effettuato lo stralcio delle terre o un contratto di compartecipazione, onde offrire un lavoro normale, — cioè continuativo, — « ed un guadagno sicuro », non al bracciante, badiamo, ma, giova accentuarlo, — « alle famiglie dei braccianti » — si prepara l'avvento della nuova mezzadria elevando il bracciante, — come unità familiare, dal grado inferiore del lavoro campestre — attraverso la compartecipazione, che è il primo gradino per giungere alla mezzadria, — o col piccolo affitto, che è passaggio della mezzadria al rango della proprietà.

Ed a maggior ragione si prospetta il problema risolutivo della mezzadria laddove il Gran Consiglio, a proposito della indispensabile emigrazione interna, non parla di bracciantato genericamente, — ma con un tratto che precisa e concreta il suo alto senso politico, — dice con inequivocabile chiarezza, di volere: « che unità famigliari di braccianti siano collocate nei terreni di nuova bonifica della Italia centrale, meridionale ed insulare ».

Quando il Fascismo dice, secondo il pensiero del Duce, « leghiamo l'uomo alla terra », dice questo: « trasformiamo la folla anonima e nomade del bracciantato in mezzadri, perchè solo la mezzadria in atto, costituisce questo legame vero tra l'uomo che lavora e la terra che produce ».

Se non è questo, il nomadismo avventiziale non sarà superato.

Se non è questo, la terra non avrà famiglie, ma branchi di uomini, — che potranno essere disciplinati con un contratto di lavoro, — ma non sarà la disciplina giuridica, estrinseca, relativa e normativa che avrà lo stesso valore della disciplina intrinseca, naturale, necessaria del lavoro rurale, determinata da questi due fattori: — il dovere del lavoro; — la partecipazione, ben meritata davvero, ai frutti del lavoro stesso e del capitale.

Ed ecco, o camerati, che la ragione economica viene a ribadire la ragione morale, quale vincolo del mezzadro alla terra.

La compartecipazione al frutto del proprio lavoro, è anch'essa, prima che una legge sociale, una legge di umana giustizia.

Orbene, l'agricoltura con tutti i suoi rapporti, le sue finalità, i suoi mezzi di produzione si affaccia alla sapienza del legislatore nuovo ricca di una esperienza millenaria.

Essa ha la maestosa lentezza delle forze cosmiche. Non confondiamo, però, la sua lentezza apparente colla pigrizia, l'ordinamento gerarchico della natura, su cui si plasma l'ordinamento gerarchico rurale, con il dinamismo meccanico.

Ogni cosa è regolata da forme sue proprie. Queste norme in agricoltura sono la radice istessa dell'ordine e della prosperità sociale. Ogni loro ritocco, ogni innovazione, anche se giustificabili nel contingente, possono avere risponderenze profondissime.

Altro è codificare dando forma di diritto legale a ciò che è già un fatto creatosi spontaneamente con forze naturali.

Altro è intervenire nel gioco delle forze naturali per regolarlo estrinsecamente.

Alla stregua di questi concetti esaminiamo il disegno di legge in discussione, pur premettendo all'esame, che deve sicuramente ammettersi, nel nostro ordinamento corporativo, la estensione della disciplina collettiva anche ad altri rapporti che non siano rapporti di lavoro, quando si tratti di disciplinare masse considerevoli di interessi omogenei.

Orbene: la estensione della disciplina dei rapporti collettivi alla mezzadria, la dobbiamo ammettere perchè costituisce un lo-

gico completamente degli ordini corporativi, ma è anche opportuno stabilire una precisazione ai concetti che la Commissione parlamentare seguì e fissò nella relazione.

Vale a dire, cioè, che la Camera estende alla mezzadria la disciplina dei rapporti collettivi, non perchè l'elemento prevalente della mezzadria sia costituito dalla prestazione del lavoro, ma perchè è necessario attribuire valore obbligatorio alle pattuizioni concordate fra le organizzazioni dei locatori e dei mezzadri.

Se la Camera adotterà questa interpretazione nell'approvare il disegno di legge, resta inteso che dovranno considerarsi sorpassate le enunciative della Commissione relative all'applicazione dell'articolo 54 del regolamento sulla legge sindacale, perchè tale norma, dispiegando la propria efficacia nei confronti dei contratti collettivi di lavoro, dovrà intendersi inapplicabile ai contratti di mezzadria. (*Interruzioni*).

Su questo punto credo che il disegno di legge dovrà essere ritoccato.

L'opera di inquadramento delle categorie nel sistema corporativo attuato dal Governo fascista, ha messo in evidenza aspetti particolari e veramente interessanti del problema.

Tali aspetti acutamente rilevò Sua Eccellenza il ministro delle corporazioni nel discorso che tenne alla Camera il 21 dicembre 1929 allorchè disse testualmente:

« Abbiamo appreso, attraverso l'opera « di inquadramento che vi è una infinità « di categorie intermedie, le quali — lo dico « chiaro senza ambagi — soffrono oggi dell'in- « quadramento a cui la legge stessa le ha « costrette; — categorie che attuano quasi « in sè stesse la corporazione, perchè ten- « gono insieme dell'una e dell'altra parte « ed andranno un giorno enucleate, perchè « il sistema trovi il suo perfetto equilibrio ». Parole più idonee non potevano di certo trovarsi per definire anche la posizione della mezzadria nel sistema corporativo, — perchè, la mezzadria costituisce, appunto, un complesso rapporto di società, di locazione, di cose, e di locazione di opere, il quale consente di raffigurare, nel mezzadro, un intraprenditore, un datore di lavoro (*commenti*) un ap- portatore di capitali nella comune intrapresa, ed, infine, anche, un lavoratore.

Precisiamo.

Che cosa è il mezzadro ?

È un produttore il quale porta nell'azienda agricola il suo capitale, il suo lavoro, la sua capacità tecnica in modo che, proprio, ed in conseguenza dell'apporto del suo capitale e

della sua capacità, egli acquista il diritto alla metà dei prodotti, mentre, se fosse prevalente in lui, la qualità specifica di prestatore d'opera riscuoterebbe come compenso il salario.

Di questa particolare e specifica condizione di cose, si preoccuparono giustamente i compilatori delle norme per l'attuazione della legge 3 aprile 1926.

Dunque la stessa legge sindacale esclude i mezzadri ed il piccolo affittuario dal novero dei prestatori di opera.

RAZZA. Non è così. Leggila bene.

FORNACIARI. Leggila meglio tu! (*Si ride — Commenti*).

La relazione anteposta al disegno di legge pone in evidenza l'elemento lavoro in produttiva collaborazione col capitale, considerando il lavoro come elemento prevalente così della mezzadria come del piccolo affitto.

Occorre rilevare subito che codesta interpretazione si discosta nettamente dalla configurazione giuridica del mezzadro che, di fatto, è un socio dell'azienda. (*Interruzioni del deputato Razza*).

PRESIDENTE. Onorevole Razza, non interrompa: ella è iscritto a parlare! (*Approvazioni*).

FORNACIARI. Il patto di mezzadria è un contratto di società. Invero.... (*Interruzioni*)... Se interrompete parlo un'ora e mezzo! (*Si ride*). Invero di fronte al rapporto di mezzadria, considerato nella sua essenza di « società familiare », non hanno senso gli elementi tipici costitutivi del patto collettivo di lavoro: orario e riposo feriale sono criteri antitetici alla natura della mezzadria.

E chi vive in campagna ne sa qualche cosa e ne conosce il perchè.

Le scritte coloniche, integrazione di capitoli colonici, costituiscono contratti di diritto privato, mediante i quali si fissano le peculiari caratteristiche del rapporto singolo di mezzadria.

Le scritte fanno richiamo ai « capitoli provinciali » che regolano i rapporti di mezzadria nelle varie provincie del Regno.

Cotesti capitoli di mezzadria, non meno di quelli del piccolo affitto, che in molte provincie d'Italia servono da tempo immemorabile di guida ai privati contraenti non sono contratti di lavoro, nè possono divenirlo per forza di legge.

Data la natura delle cose non si potrà mai far passare per prestatore di opera chi è intraprenditore e di frequente datore d'opera egli stesso.

Per quanto riguarda il piccolo affitto occorre osservare che il piccolo intraprenditore, che, accumulato il peculio lo impegna in una intrapresa nella quale immette col proprio capitale il lavoro proprio e della famiglia, a tutto suo rischio, non presenta alcun tratto di dissimiglianza rispetto al piccolo commerciante, all'artigiano, che esercisce la propria bottega, al piccolo industriale che compra macchine per aumentare la produzione.

Esiste altresì una strettissima analogia fra il piccolo proprietario ed il piccolo affittuario, giacchè l'uno e l'altro esercitano in proprio l'azienda e sono, normalmente, datori di lavoro. (*Interruzioni - Commenti - Approvazioni*).

Il camerata Marghinotti ha scritto sullo scudo della sua relazione: badate io sono un amico della mezzadria!

Lo plaudiamo prendendolo in parola.

Però è anche un fautore dell'equo compenso, — parola lusingatrice, ma vaga e pericolosa, quando, come seme, scende sul terreno pratico-economico per dare i frutti che nessuno ci ha mai preventivamente descritti in modo chiaro e convincente.

L'onorevole relatore a lancia in resta batte il campo proclamando questo suo giusto compenso a guisa di profetico sermone e pur non vuole cadere in nessuna trappola.

Per non scoprirsi, per non essere costretto a mettere tutte le sue valorose risorse in giuoco, cosa fa?

Prima dice: « è questo elemento lavoro che il disegno di legge vuole sindacalmente disciplinare », — poi dando un brusco colpo di sprone al corsiero del suo ragionamento, quand'è al bersaglio buono, quando deve specificare, perchè si possa sapere da tutti, quello che vuole, e come lo vuole disciplinare, fa uno scarto improvviso e ci lascia delusi con questa dichiarazione: — « la vostra Commissione non crede di dovere, in questa relazione, specificare quali, tra gli elementi costitutivi ed essenziali del contratto collettivo di lavoro, potranno non essere inclusi in quelli della mezzadria, colonia e piccola affittanza ».

MARGHINOTTI, *relatore*. E vi lamentate se lasciamo che lo decidano gli organizzatori, i dirigenti delle organizzazioni? (*Approvazioni - Interruzioni*).

FORNACIARI. Mi permetta, onorevole Marghinotti! Si convinca che quello che ella tace è proprio il « punto oscuro », preoccupante e sensibile di tutta la relazione, di conseguenza dello spirito e della lettera della legge.

Il dire, come ella fa, a titolo di premessa, « che la mezzadria non potrà essere ridotta a tipo unico » — (per forza di cose, in questo senso la mezzadria è irriducibile), — è come un mettere le mani avanti per non cadere; — ed ancora, « che i contratti collettivi di mezzadria dovranno avere un carattere locale », è rendere omaggio alla realtà; — ma aggiungere che questi contratti « saranno pur sempre conclusi dalle rispettive Associazioni sindacali », senza catalogare enunciandoli i punti dell'articolo 8, applicabili o no, vale quanto aprire la porta a discussioni, a sorprese, a turbamenti niente affatto domandati e ancor meno utili alla concordia ed alla collaborazione.

MARGHINOTTI, *relatore*. Meno male che la relazione è stata approvata all'unanimità!

FORNACIARI. Se l'onorevole Marghinotti fosse stato esplicito, (*Commenti - Interruzioni*) la perplessità non avrebbe tanta presa sull'animo rurale, il cui buon senso....

MARGHINOTTI, *relatore*. Se fossi stato esplicito, vi sarebbe stata l'unanimità? (*Sì ride*).

FORNACIARI. ....diventa chiaroveggenza lungi mirante quando giudichi materia di produzione e di collaborazione agricola.

Se invece di considerare il mezzadro nell'ambito economico della sua attività, si risale alle origini naturali della mezzadria; se cioè si studiano le cause dalle quali la mezzadria è nata, allora si vedrà che il fatto prevalente determinante di questo istituto è ancora e sempre un fatto di selezione e di emancipazione; quindi un fatto prima morale, prima sociale, poi economico.

Il carattere familiare della mezzadria è l'elemento costitutivo e determinante del contratto; ma prima del contratto è la famiglia col suo capo; non più lavoratore puro e semplice, prestatore anonimo di opera, macchina umana ~~dal~~ lavoro, ma tecnico capace, padrone di un capitale, un capo a sua volta come padre e come produttore.

Vi è di più.

Per dire che l'attività del mezzadro è in prevalenza prestazione d'opera, bisogna fare una divisione tra quello che egli porta di capitale suo nell'azienda e quello che egli dà, all'azienda stessa, di lavoro.

Divisione impossibile e, peggio che errata, assurda.

Il mezzadro è in totale mezzadro.

La sua qualifica non gli viene attribuita dal contratto, ma costituisce la causa di cui la ragione giuridica del contratto è l'effetto.

Dov'è qui il fatto economico antecedente o conseguente?

In tanto uno è mezzadro in quanto per la somma delle sue qualità di uomo insieme alla famiglia, e di produttore, offre tutti i requisiti e le garanzie necessarie perchè un proprietario gli affidi, secondo una certa regola e con determinate condizioni, la conduzione del proprio fondo.

È chiaro che il contratto avviene in conseguenza di questi requisiti, presi tutti insieme, perchè insieme concorrono alla specifica definizione del mezzadro, e sono il mezzo domandato dal fine che è il migliore e maggiore rendimento della terra.

Donde consegue che il contratto di mezzadria, dai suoi primordi, realizza la produzione secondo il criterio di una società.

Ora è fuori di dubbio che scomporre e separare nel mezzadro, il tecnico, il lavoratore ed il capitalista, al solo scopo di trovare il motivo che giustifichi l'estensione della legge che regola i rapporti di lavoro anche alla mezzadria, è cosa da non potersi guardare a cuor leggero.

Non c'è bisogno di tutto questo. Diciamo apertamente che i capitolati sono contratti collettivi e basta; ma non dovremmo mai dire che sono contratti collettivi di lavoro, perchè la mezzadria è un Istituto sociale che crea un fatto economico (la produzione e il compenso) e non un fatto economico che determina una funzione sociale del lavoro mezzadriale. (*Approvazioni*)

Distinzione non sofistica. Essa risponde alla realtà delle cose.

Tien fermo su alcuni principi che non si possono toccare senza perplessità.

Ho sentito dire da taluno: — che importa se il contratto di mezzadria è una società, una locazione di cose, una impresa, una locazione di opere?

Importa niente se la domanda non nasconde questa risposta: qualunque sia la forma del contratto, il mezzadro è sempre un lavoratore.

Se questa è la risposta, a mia volta rispondo: nossignori, il contratto varia e deve variare a seconda delle località e delle consuetudini, — perchè ogni principio si applica secondo la legge del relativo, specialmente in agricoltura. — Ma il principio deve essere salvo, e se non si salva nella sua integrità, non è più possibile ritenere che il contratto di mezzadria sia un contratto di lavoro, ma si deve invece concludere che il capitolato è un contratto collettivo, e non di più, altrimenti l'individuo si confonde nella massa e

perde la sua individualità (*Interruzioni — Commenti — Approvazioni*). Il mezzadro non può perdere mai la sua individualità (*Interruzioni*). Se la perde, muta di categoria (*Interruzioni*): o torna operaio, o si avvia attraverso l'affitto, alla proprietà. (*Interruzioni — Commenti*).

Nella mezzadria l'individuo produttivo è nucleo familiare ed è capo famiglia.

Ecco ciò che socialmente stacca il mezzadro dal lavoratore, per radicarne la vita di generazione in generazione, alla terra.

La mezzadria, unità spirituale ed economica inscindibile, è il nucleo fondamentale della gerarchia rurale, — definito, uscito dalla folla del bracciantato anonimo è però salito a quel piano del lavoro, dove le braccia sono uno degli elementi della produzione, nè prevalente, nè subordinato, ma integrativo della attività familiare del mezzadro.

Ecco perchè il capitolato di mezzadria non ha e non può avere in comune col contratto di lavoro se non questo punto sindacale: — la obbligatorietà della sua esecuzione per tutti i contraenti. (*Approvazioni — Interruzioni*).

Questo, e questo soltanto acciocchè dalla confusione tra mezzadria e contratto di lavoro non ne scapiti, poi, l'avvenire stesso della mezzadria, come istituto sociale come unità demografica, e come forza unitaria di produzione.

Dicevo in principio che non si tocca uno solo degli elementi del problema agricolo senza indirettamente o immediatamente toccare tutti gli altri; adesso debbo aggiungere che ogni novità da applicarsi alla struttura ed alla funzione della mezzadria, deve tener calcolo non soltanto delle ripercussioni immediate, ma degli effetti che tali novità possono produrre in seguito su uomini e cose, sui rapporti e su gli interessi della famiglia colonica e del proprietario del fondo, infine sulla produzione intesa come risultato di progressi tecnici, di rischi e di fatiche solidali.

Vediamo cioè se la legge può costituire un utile progressivo o no, ai fini individuali e collettivi della ricchezza, cioè della maggiore produzione.

Certo che dovunque per l'ambiente di assoluta tranquillità creato nelle campagne dal Fascismo, e per merito delle organizzazioni sindacali, i capitolati colonici provinciali e le norme variamente pattuite che regolano la mezzadria, sono stati modernamente adattati ai tempi sotto l'impulso ed in relazione al progresso agricolo.



L'evoltersi dell'agricoltura assieme con il mutamento subito, nelle sue nuove esigenze, dalla vita delle classi rurali, hanno condotto a modifiche di importanza somma in tutti i capitoli.

Questo progresso, grande respiro salutare del fascismo, non può fermarsi al punto in cui si trova per segnare il passo.

La scienza agraria cammina trascinandosi seco, verso le maggiori conquiste, l'agricoltura e gli agricoltori.

I mezzadri camminano anch'essi con passo nuovo e sono anch'essi dei produttori moderni.

Dunque la mezzadria ha corrisposto stupendamente alle esigenze del progresso nazionale e vi ha potuto corrispondere tenendo fede ai principi dai quali deriva ed ai quali si ispira nella sua attività.

Solo la legge del progresso tecnico e del miglioramento della produzione poteva e può dire se la mezzadria abbia una funzione da compiere e se questa funzione sia arbitraria o non piuttosto necessaria al produrre meglio e di più.

La risposta è trionfale; dunque la mezzadria, così come è, assolve un compito preciso, determinato e positivo. (*Interruzione dell'onorevole ministro delle corporazioni*).

Nessuno lo contesta — siamo d'accordo — ma i consensi di ordine teorico vanno messi al vaglio sul terreno della pratica.

Se la mezzadria come organismo tecnico della produzione è al suo posto, vi è e vi può restare perchè nell'ambito sindacale, il posto che ha, corrisponde a quel suo primo.

Vale a dire che nell'ordinamento sindacale il criterio di regolamentazione tra gli interessi del colono e del proprietario si è ispirato ai rapporti che si determinano fra le parti in conseguenza del contratto di società.

Sorge a questo punto il dubbio che, se non si fosse espliciti nel dichiarare che i capitoli colonici non sono contratti collettivi di lavoro, i rapporti fra proprietario e mezzadro mutino, e si turbino i principi che reggono la mezzadria.

Si affacciano a questi ultimi tempi alcune nuove teorie, ragionate forse eccessivamente, che sembra vogliano dettare legge ed indirizzo al grande movimento sindacale agricolo fascista.

Si ha ragione di dire che il « bracciante avventizio » puro e semplice, non è il lavoratore tipo della nostra agricoltura, — ma si deve anche tener presente che il bracciante si evolve e progredisce, non da solo.

Gli occorrono e trova negli stessi proprietari l'assistenza e l'aiuto per salire nella gerarchia del lavoro e della produzione rurale.

Quando diventa mezzadro, ha già una mentalità diversa, un'altra psicologia, e, quel che più conta, un modo diverso di considerare se stesso in rapporto al lavoro di produzione.

È già un tecnico autonomo, un amministratore del suo capitale, della sua capacità e del suo lavoro.

RAZZA. Ne prendiamo atto per quando farete i patti di lavoro!

*Voci.* Allora non lo ricorderanno!

FORNACIARI. La vita del podere, lo fa il più esperto valutatore del reddito della terra.

Questa esperienza, la sua capacità e lo stimolo agli utili maggiori, gli suggeriscono il calcolo del limite di convenienza sociale, morale ed economica che egli ha, di rimanere sul podere o di abbandonarlo.

Se con le nuove teorie eccessivamente ragionate si costringono o si circoscrivono l'autonomia e la iniziativa del mezzadro nel suo podere, con provvedimenti generali, si toglie tutto l'utile movimento rappresentato da una numerosa e benemerita categoria che porta nelle aziende agricole una forza feconda ed indispensabile.

Quelli stessi che guardano il mezzadro dal punto di vista del valore soltanto, quando giungono al problema del compenso chiedono che il mezzadro abbia un compenso garantito, sia pure minimo, come se la divisione dei prodotti a metà non fosse un compenso, e totale, per giunta, — come se gli anticipi obbligatori del proprietario non fossero a priori la migliore e più logica delle garanzie.

Anche qui, per applicare il principio bisognerebbe che la mezzadria non fosse più un contratto di società come è e resta in realtà. Allora non c'è più il mezzadro, ma un partecipante, perchè se la proprietà deve garantire allo scoperto, anzi alla mercé dei capricci di madre natura il mezzadro, bisognerà pure che a sua volta si garantisca delle perdite eventuali sul compenso definitivo.

Se non è così si mutano le posizioni delle parti, ed il mezzadro prendendo in consegna il fondo, mette una ipoteca sulla proprietà per garantire a se stesso il minimo compenso da dare al mezzadro, contro gli infortuni della produzione, che è nelle mani della Divina Provvidenza.

Il compenso minimo, che arriva all'assurdo della mercede oraria, è un sofisma.

Non regge nè alla teoria, nè alla pratica, è contro l'interesse della produzione perchè

sottraendo il mezzadro al rischio ed all'interesse lo livella al grado di un lavoratore salariato.

Allora salutiamo per sempre la ragione massima che ha creato la mezzadria: associare due forze per produrre di più.

Un mezzadro che ha il minimo garantito, può anche tendere al disinteressamento della massima produzione. La mezzadria si fonda precisamente sul concetto contrario del compenso garantito, ed offre al mezzadro il compenso maggiore con la divisione dei raccolti.

Compenso garantito e stabilito di comune accordo, dopo pattuizioni discusse fra i rappresentanti delle parti e fissato nei capitoli che tracciano le norme dei contratti.

Il contratto è di libera accettazione.

Se al colono non conviene, ne cerca un altro di suo gradimento.

Anche qui l'intelligenza, la scaltrezza e la capacità del colono sono il germe del suo benessere, di quel benessere che col risparmio, la parsimonia e la ammirevole austerità della vita, conduce alla proprietà.

Colla mezzadria che divide il prodotto, senza compenso, garantito, la massa dei contadini proprietari in questi ultimi anni è più che raddoppiata. (*Commenti*).

Il fatto non ha bisogno di commenti.

Anzichè di compensi minimi garantiti, è più naturale parlare di limite di convenienza.

Intendo per limite di convenienza il punto nel quale si oppongono gli interessi legati dal contratto.

Un tal limite lo stabilisce la pratica attuazione del contratto stesso.

Ad un certo momento il mezzadro non ha più interesse, cioè non gli conviene più di stare sul fondo. Il mezzadro se ne va.

Per inverso al proprietario non conviene continuare la conduzione a mezzadria e cambia il sistema di conduzione.

Sono pari.

Il gioco e l'equilibrio delle iniziative, degli utili, degli interessi, determina nuove situazioni, nuove forme, nuovi orientamenti. Ma in piena libertà di scelta, in base al diritto comune.

È evidente che questo gioco di equilibrio non può essere preveduto e regolato con delle leggi precise, con dei regolamenti fissi.

Il limite di convenienza esiste per tutte e due le parti contraenti e non per una e per una soltanto.

Il Fascismo nella sua concezione totalitaria deve necessariamente tenere calcolo di tutto il complesso produttivo, e non delle aspirazioni o delle convenienze di una sola delle parti; ma, al di fuori di qualsiasi partigianeria, al di sopra di qualunque scuola, senza pregiudizi di teorie economiche, deve soltanto mantenere l'equilibrio tra tutte le classi e le categorie produttrici.

È ben vero che taluni prospettano le difficoltà immense di rendere piatto, uguale, modellato, il campione tipo, del giusto compenso al colono; — ma però è ben più facile prospettare problemi così complessi e gravi per poi non indicarne la maniera più idonea per risolverli.

È certo — ben voglio credere — che non si vorranno trasformare gli organizzatori sindacali in tanti stimatori e misuratori di terreni....

*Voci.* No, no.

FORNACIARI. C'è un libro stampato che lo dice! (*Si ride — Commenti*).

*Voci.* Di chi è.

FORNACIARI. È dell'onorevole Serpieri. Forse, mi permetto di dire, c'è da stare attenti a quello che è detto qui, perchè purtroppo, almeno per quello che si è voluto accennare da taluno sembrerebbe che la libertà contrattuale si fosse manifestata « impotente » a risolvere il grave problema del « giusto compenso » al colono, e per giunta compenso per ora di lavoro.

No. In tutto questo, a mio parere, non c'è Fascismo.

Aggiungo che — almeno a prima vista — se il Fascismo volesse o intendesse seguire questa via e la suggerisse ai sindacati, si troverebbe d'improvviso di fronte ad un groviglio di questioni assai difficilmente superabili.

Il contratto di mezzadria, i patti provinciali, le pattuizioni agricole debbono favorire l'evoluzione che l'agricoltura e le condizioni sociali delle categorie esigono nei tempi moderni, ma non debbono essere motivo giustificato o giustificabile per correre dietro ad ideali di giustizia immaginaria, e non debbono essere motivo per scissione di animi.

Onorevoli camerati, il Fascismo rurale è nato avendo nell'anima la corporazione.

E perchè ?

Perchè la lotta di classe distruttrice di pace sociale e di ricchezze pubbliche e private, aveva dimostrato che solo nella armonia di tutte le categorie produttrici è la salvezza degli individui e del Paese.

Restiamo fermi sull'alta vetta della corporazione per veder bene, per spaziare arditamente, sì, ma serenamente con l'occhio della mente ad abbracciare tutto il panorama del lavoro agricolo.

Se discendiamo, se ci gettiamo nel labirinto dei singoli problemi staccati gli uni dagli altri, avremo perduta la visione armonica, fascista, dell'insieme.

Che cosa difendiamo noi qui: la mezzadria pura e semplice?

No!

Noi difendiamo un ordine superiore di cose.

Difendiamo le leggi fondamentali del lavoro agricolo di cui la mezzadria è la sintesi perfetta, sia pure perfettibile.

E poichè l'agricoltura ha bisogno di tranquillità per produrre, noi ci ricongiungiamo logicamente ai primordi per ripetere una volta di più che solo la corporazione agricola fascista può comporre in una unica unità risolutiva tutti i problemi del lavoro rurale.

Noi sentiamo che la natura del nostro lavoro alimenta ed informa di sè il nostro pensiero.

Coerenza vuole pertanto che siamo partigiani in economia di quella stessa unità integrale che il Duce ha creato, prodigiosamente, nella vita politica della Nazione.

Si vuole regolare l'agricoltura con delle leggi?

Noi diciamo che si deve fin dove è possibile.

Ma ogni legge, anche la più perfetta, lascia sempre fuori di sè qualche cosa di irraggiungibile, qualche cosa di non codificabile.

La vita piena e totale difende così le sue riserve misteriose entro alle quali prepara i propri sviluppi all'insaputa degli uomini.

L'agricoltura, questa gran madre d'ordine, di pace e di ricchezza, è in sè e per sè la più indocile, la più fremente delle attività umane.

Non attinge leggi definitive che da sè, per sè, con sè, il legislatore deve ubbidire alle sue necessità imperative, categoriche, inesorabili.

È possibile regolare l'agricoltura nei suoi istituti basilari, colla rigida, inflessibile disciplina codificata?

Non è piuttosto vero che la codificazione di certe norme è un modo doveroso, ma relativo, per aiutare il fermento di vita perenne che anima dal di dentro essa agricoltura, e la sospinge verso i suoi futuri sviluppi?

Questa convinzione ci porta a credere nella corporazione agricola fascista come nell'Istituto che realizza «l'unità feconda domandata dagli interessi supremi della nazione».

Alla mezzadria non bisogna creare imbarazzi: quindi al decreto diamo l'interpretazione più larga.

Non attardiamoci a catalogare aggiungendo, ai tanti contratti, un nuovo contratto di lavoro, che gli stessi mezzadri sentirebbero diverso e dissimile alla funzione che essi esercitano con tanta e sì ammirevole disciplina.

Disciplina di produttori, o camerati, ligi al loro dovere in ogni ora del giorno, non meno che devoti e riconoscenti al Regime cui debbono il sereno ed utile impiego della loro attività.

Indispensabili e benemeriti fautori della produzione agricola, i mezzadri lavorano con l'orgoglio della loro autonomia e sono di essa giustamente gelosi.

Custodi e proscrittori di una tradizione di onestà laboriosa e di moralità nella integrità della famiglia, sono anch'essi militi dell'ordine sociale e cittadini che all'appello della patria sanno rispondere, sempre presenti.

Facciamo adunque in modo che la mezzadria, con realistica rispondenza delle forme alla sostanza sua propria, continui ad essere per l'avvenire come per il passato strumento e mezzo benemerito, di una sempre maggiore ricchezza.

La materia appassiona: è logico che richiami l'attenzione di tutti noi e che appassioni il Fascismo, perchè l'istituto si rafforzi a seconda dei fini nazionali. (*Vivi applausi* — *Congratulazioni*).

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Razza. Ne ha facoltà.

RAZZA. Onorevoli camerati. Io credo che sia opportuno ritornare per un momento, senza spaziare nell'infinito mare dell'agricoltura nazionale, a quella che è la legge in discussione, perchè bisogna fugare soprattutto alcuni fantasmi che ieri e oggi sono stati agitati quà dentro. Lo erano già stati, in passato, nella stampa, nelle discussioni ufficiali, e nelle discussioni in sede di organizzazione sindacale; sono state rievocati qui per l'occasione.

Questo disegno di legge, veramente, ha richiamato l'attenzione di molta gente, non soltanto in Italia, ma anche fuori. Oserei quasi dire, soprattutto fuori d'Italia, perchè tuttocìò che il regime Fascista crea di nuovo nella regolamentazione dei rapporti fra le categorie, interessa in maniera straordinaria l'Estero.

Qual'è la ragione per cui, in un primissimo tempo, questa legge ha avuto l'onore di vedere appuntate su di sé le opposizioni di tanta gente? Una non esatta interpretazione di quello che è la portata effettiva della legge, la quale veramente, oggi è un po' tardiva dopo l'approvazione di quella che istituisce il Consiglio delle corporazioni.

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Meglio tardi che mai!

RAZZA. Quando, l'anno scorso, la legge fu presentata al Parlamento, essa aveva questo scopo preciso: codificare, in maniera che non ci fosse più possibilità di diverso ed opposto giudizio, la formula della estensione della legge sul contratto collettivo di lavoro anche ai capitolati e alle norme di mezzadria ed affittanza. Poichè in passato, anche prima dell'organizzazione sindacale fascista, avveniva che le organizzazioni stipulassero dei contratti e dei capitolati di affittanza e di mezzadria, i quali venivano in parte rispettati, ma in gran parte, quando facevano poco comodo evidentemente, non applicati e presentati al Magistrato ordinario, il quale non li riconosceva per validi, poichè si richiamava alla formula del codice civile, formula evidentemente superata.

C'è, è vero, tutta una serie di sentenze di Corti di appello e di tribunali, le quali stabiliscono che il contratto di mezzadria deve considerarsi un contratto collettivo di lavoro ai fini dell'applicazione della legge sul contratto collettivo di lavoro, ma la realtà è che moltissime erano state le perplessità giudiziarie, numerose erano state le sentenze contraddittorie o comunque in contrasto con la legge e con la pratica sindacale, con le quali si negava al contratto di mezzadria il valore di contratto collettivo.

Oggi questa preoccupazione sindacale non c'è più. Però, in questo momento in cui la Camera si appresta a votare il disegno di legge, è bene sottolineare una cosa che è molto importante per lo spirito che anima il disegno di legge.

Qui si è parlato di mezzadria vulnerata, e si è detto che bisogna invece mantenere inalterata la tradizione. Tutte queste preoccupazioni non hanno ragione d'essere. Il di-

segno di legge non vulnera in nessuna parte il principio essenziale su cui si basa la mezzadria. Il disegno di legge ha una portata più lontana. Per la prima volta, da che il gioco dell'organizzazione sindacale legale è entrato in funzione, si comincia a stabilire il principio che non è contratto collettivo di lavoro soltanto quello che regola il rapporto salariale fra le categorie, ma che la legge sui contratti collettivi, la legge sindacale, regola e disciplina tutta la complessa materia dei rapporti tra le categorie produttrici. Ed ecco l'essenza del sindacalismo fascista che, per la prima volta, si precisa in una legge, ed ecco il valore effettivo di questa legge, che si appalesa per questa necessaria, ed efficace anche se tardiva. Così solamente noi ci avviamo, non soltanto a creare il contratto fascista, che è ancora forse di là da stipulare nella sua essenza se non nella forma, ma ci avviamo soprattutto verso la corporazione in senso positivo, e non soltanto in senso romantico e quasi, oserei dire, demagogicamente oratorio.

Dunque il disegno di legge ha questo valore: primo, impedire che il contratto collettivo di mezzadria sia presentato davanti al magistrato ordinario, che è quello che deve giudicare delle vertenze per la chiusura dei conti colonici e per effetto delle scritte individuali, come qualche cosa che esce fuori dalla normalità del magistrato del lavoro, che è chiamato a regolare le vertenze ed i rapporti fra le diverse categorie; secondo: precisare davanti alle organizzazioni sindacali che non è soltanto il contratto salariale quello che delimita, fissa e precisa i compiti dell'organizzazione sindacale operaia.

Ed allora evidentemente la questione portata qui dal camerata Fornaciari che il mezzadro non sia un lavoratore non ha nessuna importanza. Non si tratta di stabilire, infatti, per aversi un contratto collettivo, se lavoratore è solo colui che è pagato a tanto all'ora, e porta tutta quanta la sua capacità produttiva, e la sua intelligenza nell'azienda o nell'officina. Ed a questo proposito sarà bene precisare come nessuno di noi ha mai pensato di attenerci disperatamente all'articolo 8, che stabilisce come devono essere fatti i patti perchè siano depositati e resi validi, per quel che riguarda la mezzadria. Perchè? Perchè anzitutto noi siamo preoccupati di elevare la figura del lavoratore agricolo. Se c'è uno sforzo costante quotidiano della nostra attività sindacale è appunto questo che è volto a sbracciantizzare l'Italia.

Non siamo noi quindi che possiamo far retrocedere il colono o il mezzadro al rango di bracciante. E quindi il contratto di mezzadria resta nella sua piena interezza. Vi resta tanto, che abbiamo sempre affermato e confermiamo oggi che se c'è un contratto il quale merita tutta l'attenzione del Regime, è precisamente questo; come avviene per il contratto di mezzadria in Toscana, che disciplina i rapporti di tutta una regione omogenea che ha sempre visto legiferare, non oggi soltanto, ma sin da tempi più remoti, in questa materia. E questo contratto non si limita a dare norme soltanto generiche, ma arriva a fatti specifici, fino a disciplinare la materia delle stime, e delle scorte morte, e a risolvere i problemi delle piccole industrie agricole e da cortile che sono gran parte della attività di mezzadria e che differenziano il partecipante dal mezzadro, cioè la figura di colui che vive nel fondo, e di colui invece che lavora stando fuori del fondo stesso. Ma poi l'articolo 8 che cosa dice? Dice che, perchè i patti sieno accettati e pubblicati bisogna che essi contengano certe clausole e le elenca, a cominciare dalla forma notarile della composizione delle parti. C'è anche l'orario di lavoro, ci son le ferie come c'è anche la decorrenza dei patti, ed altre norme. Ma che per questo? Tutto questo significa che la intelligenza dei dirigenti delle organizzazioni sindacali, e soprattutto la capacità sindacale delle organizzazioni, deve stabilire quanta parte di questa elencazione abbia la sua ragione di essere nel patto di mezzadria, e quanto non abbia nessun rapporto con la norma che viene stipulata.

E allora, camerata Cacciari, non attaccatevi all'articolo 8 per far credere che minacce e pericoli incombono sulla mezzadria. Non cerchiamo di acchiappare le famose farfalle sotto il famoso arco di Tito. Perchè allora, seguendo il motivo di discorsi pronunciati sin qui, dovrei ricordare il non meno famoso giurista napoletano, il quale, poco dopo l'unità d'Italia, si presentava davanti ai magistrati, data la sua straordinaria capacità di improvvisare in perfetto formulario latino, ad inventare le norme che voleva scodellare per far colpo e affibbiava le sue formule giuridiche, inventate per l'occasione, alle diverse autorità giuridiche che nei secoli lo avevano preceduto (*Si ride*).

Se non che in quel caso si trattava innanzi tutto di un latinista profondo, il quale parlava un linguaggio che non tutti riuscivano a capire, specialmente quelli che gli stavano di fronte.

Qui invece, prima di tutto parliamo italiano, e, in secondo luogo, non dobbiamo cercare di coprire dietro il velario d'una cortina grigia di preoccupanti dubitativi il nostro pensiero.

Anche io potrei riportarmi a certi testi recenti per dimostrare come qualmente la preoccupazione del camerata Fornaciari non abbia luogo di essere, soprattutto come non è vero che il fattore lavoro non sia preponderante nel campo della mezzadria e della colonia.

E potrei citare, per esempio, il capitolato generale per la conduzione a mezzadria dei fondi rustici della provincia di Bologna, capitolato firmato appunto dal camerata Julo Fornaciari, (*Si ride*) nel quale è detto: « che la direzione dell'azienda spetta esclusivamente, e non soltanto tecnica, ma anche amministrativa al proprietario o a chi per esso », il che vuol dire che effettivamente non si tratta, nel caso della mezzadria, di un socio, perchè se dovesse essere socio il mezzadro avrebbe diritto alla condirezione tecnica ed amministrativa della azienda. (*Interruzioni — Commenti*).

E poi all'articolo due dello stesso patto bolognese è detto ancora: « per colono o conduttore si intende l'intera famiglia di lavoratori agricoli ».

Il camerata Fornaciari dunque contrariamente a quanto viene ora a sostenere ha definito lavoratori agricoli i mezzadri, in un patto che egli ha firmato.

FORNACIARI. Ma il capo famiglia ove lo metti?

RAZZA. Ma non ha ottenuto il riconoscimento nel patto firmato da te?

Una voce. Il capo famiglia lo hanno riconosciuto direttore dell'azienda.

FORNACIARI. Il capo famiglia è un imprenditore. Nel patto si chiama reggitore. Il capo famiglia è un imprenditore ed, in un certo momento, è anche un datore di lavoro. (*Interruzioni*).

ALDI-MAI. Bologna non fa mica testo!

RAZZA. Ad ogni modo è bene prendere atto di una realtà che è stata portata ed esaltata dai miei dirimpettai nella Confederazione degli agricoltori, e precisamente la figura tradizionale ed italiana del mezzadro.

Bisogna effettivamente esaltare questa figura, ma non soltanto per l'aspetto demografico di sanità, per la sanità politica del passato e per quella del presente, bisogna esaltarla per le ragioni economiche che sono sostanziali, e oserei dire preminenti.

La mezzadria è antichissima, essa presuppone non soltanto una specie di compartecipazione più diretta tra il proprietario ed il lavoratore, ma presuppone anche un più efficace vincolo tra colui che la terra possiede e colui che la terra lavora, vincolo il quale non viene mai distrutto e incrinato dalle crisi economiche che ricorrono nei cicli che l'agricoltura ha superato e deve superare.

Infatti nel periodo nostro attuale, ed in moltissimi del passato, quali sono le zone ed i settori, dove le economie agricole hanno avuto un maggior turbamento nell'assestamento del mercato delle terre e dei prezzi dei prodotti e per le altre cause che riconducono l'agricoltura al suo naturale assestamento, superato il periodo di crisi?

Le regioni delle zone agricole a conduzione industriale, e si capisce! Lì, il compenso del lavoratore che dà il suo braccio, ma non partecipa al fatto produttivo e non si preoccupa della realtà economica che attraversa costituisce tutto il suo mondo.

Non così, invece dove vige la mezzadria nella sua forma più perfetta o in quella più corrotta e meno perfetta della colonia parziaria. Poichè il rapporto salariale che intercede tra il datore di lavoro (proprietario) e il mezzadro, è un rapporto diretto; non ha intermediari, ed è legato allo svolgimento del processo economico di adeguamento non solo della produzione, ma dei prezzi. La terra poi in questo caso non deve servire a dar da vivere a tre elementi: il proprietario con i beni affittati, l'affittuario, ed il lavoratore. Fatto questo in cui bisognerà anche fermarsi un giorno per meglio considerare non soltanto la mezzadria, ma la stessa economia agricola.

Il mezzadro quindi bisogna che noi lo salutiamo, che lo difendiamo e che lo proteggiamo precipuamente come l'unica forma di lavoro che consente, a chi la terra possiede, e ne sente il dovere sociale altissimo, di potere effettivamente esercitare questa sua funzione di capo, di comandante, insieme con coloro che alla terra devono dare il proprio intelligente lavoro. Poichè gran parte dello squilibrio economico è provocato precisamente dalla presenza di tre elementi, di tre generi diversi, di tre gruppi di individui che sulla terra devono vivere e devono prosperare: il proprietario assente; l'affittuario necessariamente speculatore, il bracciante il quale va alla terra come alla officina.

Ma per meglio valutare il fenomeno della mezzadria non sarà male richiamare qui l'attenzione su uno studio importantissimo

che vale la pena di leggere, fatto dall'Accademia dei Georgofili, mentre appunto si stipulava il contratto regionale della mezzadria toscana, che ho ricordato. Questo studio, esatto, completo, preciso, si preoccupa di stabilire appunto il giusto compenso del colono come necessità assoluta, se si vuol far vivere e prosperare la mezzadria, poichè non è vero camerata Fornaciari, che il colono si difende da se, cercando di trovare al suo lavoro e al suo sforzo produttivo il terreno migliore, dove può guadagnare; soprattutto non è vero questo in Regime fascista e corporativo. Bisogna che lo difendiamo noi, questo lavoratore agricolo se vogliamo tenerlo legato quanto più possibile alla terra, proteggendolo più e meglio di quello che non proteggiamo e difendiamo il bracciante ed il salariato.

Poichè se noi difendessimo e proteggessimo soltanto il bracciante e il salariato rifaremmo l'errore dei socialisti e dei popolari i quali si sono preoccupati di creare condizioni di vita migliore di fronte appunto ai coloni parziari, agli affittuari, ed ai mezzadri, ai salariati con i quali dovevano creare la ragione d'essere della metamorfosi sociale, della palingenesi con il cui miraggio cercavano di far presa sulle masse rurali.

Ora lo studio dei georgofili, dopo avere ricordato che nel 1832 Gino Capponi, un italianissimo che merita di essere ricordato, in questa materia, affermava che la mezzadria imponendo al lavoratore la migliororia nella lavorazione del fondo e facendolo partecipe quasi all'amore del padrone nella conduzione della terra, creava una migliore economia agricola, impegnando i proprietari a restare sulle loro terre, afferma che la mezzadria, nello Stato fascista corporativo, trae nuove ragioni di validità e di sviluppo perchè contiene in se quelle caratteristiche e quelle formule necessarie a dare alla terra nuova vita e nuovo assetto.

Epperò i georgofili affermano altresì che bisogna che i patti che regolano questi rapporti non soltanto siano patti collettivi, ma che le scritte individuali debbano essere anch'esse disciplinate per assicurare precisamente al lavoratore quel tenore di vita omogeneo e quel giusto guadagno che lo rendano sempre più legato alla formula della colonia e della mezzadria e non lo facciano guardare con allettamento alla città, ed alla libertà, alla indipendenza, talvolta alla maggiore tranquillità del bracciante, come è avvenuto nel passato appunto in Toscana negli anni dal '19 al '22.

Camerati, io non voglio star qui a farvi attendere troppo la parola dei ministri Acerbo e Bottai.

Ho voluto precisare in che modo noi guardiamo a questa legge, qual'è il valore che noi diamo ad essa, perchè fossero confermate due cose: prima di tutto, che questo disegno di legge ha un'importanza sindacale speciale per noi, in quanto finalmente ci fa uscire, oserei dire ufficialmente, dal circolo chiuso del patto di lavoro arido, che contempla soltanto il salario; secondo, perchè essa mette in condizione di difendere quanto più è possibile la integrità del mezzadro e l'istituto della mezzadria, che ha bisogno precisamente di essere difeso, protetto e aiutato in quest'ora, in cui il problema più grave per le due organizzazioni sindacali, che il Regime ha creato per la agricoltura, è precisamente questo: di diradare l'eccessività demografica delle zone della Valle del Po, per creare centri di attività e di vita là dove la colonia e la mezzadria non hanno potuto attecchire, non già perchè vi mancassero le condizioni di efficienza per farle vivere, ma perchè la neghittosità e la inerzia degli uomini, non hanno consentito che il rapporto creativo sulla terra, tra datore di lavoro e lavoratore, fosse quello meno arido del bracciante o anche del grattatore di terra siciliano di fronte alla forma più elevata della mezzadria, e della colonia parziaria della Toscana, della Romagna, delle Marche e di altre zone.

Camerati, ho finito. Però prima di abbandonare questa tribuna, penso che sia opportuno di dichiarare da parte mia come non c'è possibilità di preoccupazione per la più vasta e responsabile azione sindacale, alla quale si è richiamato il camerata Marghinotti, quando nella sua relazione ha voluto essere il meno, non dirò, preciso, ma il più lato possibile; cosa che gli è stata rinfacciata dal camerata Fornaciari.

Bisogna credere nella posizione che le organizzazioni sindacali hanno assunta nel Regime fascista; sopra tutto bisogna credere alla funzione che esse altissimamente compiono giorno per giorno, anche modificando vecchie posizioni e vecchie formazioni.

La mezzadria, come qualsiasi altro istituto in agricoltura, non può essere statica se vuole aver diritto di cittadinanza nel Regime corporativo. E perchè non sia statica devono appunto le organizzazioni creare e stabilire i sistemi e i metodi più adatti perchè essa possa non soltanto permanere, ma diventare veramente il punto di arrivo, oserei quasi dire

il mito verso il quale devono guardare i lavoratori agricoli.

In passato le quote di conguaglio, che sono venute poi scomparendo, servivano a ridurre la possibilità di guadagno del contadino: ed ecco la posizione di salario e di salariato del mezzadro e del guadagno mezzadrile. Oggi queste quote di conguaglio potrebbero anche ritornare ad avere parte nei patti collettivi, ma modificate per servire da premio alla famiglia mezzadrile migliore, più capace, più audace, a quella che sente di più l'attaccamento alla terra e la fedeltà alla terra stessa! (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

### Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capo del Governo.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1930, n. 375, recante autorizzazione al comune di Fiume a modificare i regolamenti per le pensioni del suo personale, nonché i regolamenti e le piante organiche del personale stesso. (578)

Modifiche alla legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante provvedimenti a favore dell'incremento demografico. (*Approvato dal Senato*). (579)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Capo del Governo della presentazione di questi disegni di legge, i quali saranno inviati il primo alla Giunta per le conversioni in legge dei decreti-legge, e l'altro agli Uffici.

### Si riprende la discussione del disegno di legge: Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di mezzadria ed affini e di piccola affittanza.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Olmo. Non essendo presente, si intende che vi abbia rinunciato. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Tullio. Non essendo presente, si intende che vi abbia rinunciato. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Pottino. Non essendo presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il camerata ministro per le corporazioni, vi illustrerà tra poco, anche in relazione all'ampia discussione che si è svolta in questa Assemblea, le ragioni fondamentali del disegno di legge che la Camera è invitata ad approvare.

Credo tuttavia opportuno di esporre qualche mia breve considerazione, ad integrazione necessaria della discussione stessa.

Il Ministero dell'agricoltura ha dato il suo consenso al disegno di legge perchè lo considera un nuovo strumento di progresso alla produzione agraria.

Si è manifestata qualche preoccupazione sugli effetti di questa legge, temendosi che il contratto di mezzadria ne risulti avvicinato a un contratto di lavoro, e perciò snaturato; e che la disciplina collettiva male si applichi a contratti di piccola affittanza.

Già nella discussione agli Uffici il camerata Serpieri ed io avemmo ad esporre le ragioni della nostra approvazione a questo disegno di legge: il giudizio di allora confermiamo pienamente, nel posto di responsabilità che oggi occupiamo.

Non starò qui a ripetere la questione, ampiamente dibattuta con discordi opinioni nella dottrina, e portata anche in questa discussione, circa l'istituto giuridico — contratto di società, di lavoro, di locazione — cui possa riportarsi la mezzadria, o — sarebbe più proprio dire — possano riportarsi i vari tipi di colonia parziaria che la economia agraria italiana offre alla considerazione dei giuristi.

Sarebbe facile constatare come in tale varietà prevalgano talora gli elementi della società, talora quelli della locazione, talora quelli del contratto di lavoro. Resta, comunque, sempre, che il contadino presta alla produzione il proprio lavoro e che ai patti contrattuali è quindi legata la retribuzione che il lavoro riceve.

Se avesse fondamento la preoccupazione che con la disciplina collettiva del contratto potesse determinarsi una spinta alla trasformazione dei coloni parziari in salariati, o comunque a un avvicinamento di quelli a questi, mi sarei dichiarato nettamente contrario a questo disegno di legge.

Non può esser dubbio — per noi fascisti — che ogni sforzo va compiuto per trasformare i salariati in compartecipanti, e non viceversa; per elevare, e non abbassare, il lavoratore dei campi nella scala sociale, che dal semplice salariato sale al partecipante, al colono parziario, all'affittuario e al proprietario.

Ciò è intanto necessario per i fini generali di ruralizzazione asseriti dal Regime, poichè rurale autentico è solo colui che è legato alla terra da una sua diretta responsabilità nella produzione. E se anche mancasse di altri pregi, la colonia parziaria meriterebbe solo per questo la più alta considerazione dal punto di vista sociale, facendo rilevare altresì che essa rappresenta uno dei più validi strumenti di tutela dei vincoli di famiglia nonchè del potenziamento economico di questa, in quanto permette di utilizzare l'opera dei vecchi e dei fanciulli, che andrebbe quasi totalmente perduta se il colono diventasse bracciante.

Non è inutile a questo proposito ricordare come i risultati dell'ultimo censimento 1921 abbiano confermato che il rapporto esistente fra l'ampiezza della famiglia e il ceto rurale cui essa appartiene è certamente collegato anche ai differenti tipi di ordinamento produttivo e ai differenti regimi fondiari.

Così le cifre ci dimostrano come al sistema della colonia si debba l'*optimum* delle condizioni che rendono massima l'ampiezza della famiglia, poichè proprio nella categoria dei coloni è che troviamo in quasi tutte le regioni le famiglie più numerose. La composizione media delle famiglie, che per il complesso del Regno è di 4.5 e per le famiglie non rurali di 4, diventa 6.8 per le famiglie dei coloni, per discendere a 6.4 per le famiglie dei fittavoli, a 5.1 per quelle degli agricoltori proprietari e a 4.6 per quelle dei salariati. Nella Toscana, nelle Marche e nell'Umbria, zone tipiche della mezzadria, noi troviamo una composizione media delle famiglie coloniche rispettivamente di 7.7-7.5 ed 8, mentre la media complessiva di tutte le famiglie nelle stesse regioni è rispettivamente di 4.8-5.3-5.2.

Ma anche salienti ragioni di ordine economico confermano la piena bontà delle direttive del Fascismo rivolte a favorire le forme di partecipazione del lavoro agricolo alla produzione, fino all'instaurazione, dove è possibile, della mezzadria integrale, o per lo meno, alla difesa di essa.

Fra produzione agraria e produzione industriale c'è, in proposito, una netta antitesi; ed uno dei maggiori errori del socialismo è consistito appunto nel non aver avuto una precisa visione delle caratteristiche e peculiari condizioni in cui si svolge l'attività produttiva nelle campagne. Se il regime del salariato caratterizza inevitabilmente la grande industria moderna, così non è della moderna agricoltura intensiva, nella quale, anzi, la figura del prestatore d'opera completa-



mente disinteressato dalla produzione può costituire bensì — in talune circostanze e limiti — una necessità, ma sempre determina un lavoro di scarso rendimento, e perciò dannoso alla produzione, oltre che pericoloso per l'equilibrio economico delle aziende private. Sarebbe facile precisarne le ragioni, se non mi proponessi di essere molto breve.

Ben fallaci si sono rilevate le previsioni di molti economisti della metà del secolo scorso, stranieri e qualcuno anche italiano, i quali manifestavano apertamente la loro sfiducia per la colonia parziaria, dichiarando come essa non potesse mantenersi ancora a lungo di fronte ai progressi dell'agricoltura, alle esigenze della economia pubblica, ed ai crescenti bisogni della popolazione.

Fu allora anche proclamato che un contratto che si sottrae alle leggi della concorrenza per mantenersi fedele alla consuetudine, un contratto che perpetua di fatto l'economia naturale, mentre nel mondo intero domina l'economia della moneta e del credito, un contratto infine che allenta o distrugge la molla dell'interesse, di questa grande leva di ogni azione umana, non potesse aver nulla in comune con la scienza economica.

Le grandi crisi economiche e sociali dell'ultimo venticinquennio hanno invece dimostrato precisamente il contrario, poichè, se pure è vero che il sistema, per parlare dell'Italia, dove rappresenta il risultato di un lungo processo storico, si è ritirato quasi per intero dalla grande pianura che si stende sulla sinistra del Po e nella quale pochi secoli addietro, quando profondamente diverse erano le condizioni, esisteva predominante, per contro, mentre ha' mantenuto le sue buone posizioni nell'Emilia-Romagna, si è radicato sempre più saldamente in tutta la zona collinare appoderata dell'Italia centrale e in parte di quella meridionale e di Sicilia, e nella bassa montagna alpina, dimostrando con la sua evoluzione verso più equi e razionali patti, e con l'abolizione degli oneri secondari del colono derivanti dai contratti feudali, di costituire un elemento reale di progresso anche tecnico nelle zone dove per la natura e la configurazione del terreno e per i sistemi di coltura consociati erbacea-arborea, il lavoro diligente e interessato dell'uomo non può essere sostituito se non in scarsa misura dall'impiego dei mezzi meccanici.

E i tre fattori che rappresentano le basi fondamentali del progresso agricolo nazionale, e cioè l'aumento della produzione uni-

taria cerealicola, l'introduzione su più larga scala dei prati artificiali con il conseguente incremento qualitativo e quantitativo del capitale zootecnico, e la moltiplicazione delle colture frutticole, devono la loro affermazione e il loro sviluppo anche nella zona collinare e asciutta precisamente a queste forme di conduzione che rendono il lavoratore partecipe dell'impresa.

Nè si deve poi dimenticare che tali forme di compartecipazione del lavoratore al prodotto adeguano automaticamente, in certi limiti, il compenso del lavoro al prezzo dei prodotti, dando un cospicuo contributo a superare quella frequente divergenza di andamento dei prezzi dei prodotti da una parte del costo della vita e dei salari dall'altra, che è tanta parte dell'attuale disagio dell'agricoltura.

Ma è appunto perchè occorre creare le condizioni più favorevoli ai contadini che assumono essi stessi la impresa o vi partecipano, nelle forme di piccola affittanza o di mezzadria e affini, è appunto perciò che considero utilissima la estensione a questi rapporti del contratto collettivo.

Il nostro Regime ha assicurato la giustizia economica ai salariati, con un giusto compenso al loro lavoro. Ma se la stessa giustizia economica non assicuriamo a quei contadini che danno il loro lavoro alla terra in forme diverse dal salariato, noi arriveremmo, con la maggiore tutela concessa ai salariati in confronto delle altre categorie di contadini — secondo una condannevole tradizione socialista — proprio al risultato opposto a quello voluto, a determinare cioè la tendenza verso il regime del salariato anche dei contadini che salariati non sono, o, almeno, a rendere più difficile la trasformazione dei salariati in coloni parziari, piccoli affittuari, ecc.

Forse che, nei contratti di colonia parziaria, piccolo affitto e affini, la giustizia economica si determina automaticamente, in regime di concorrenza o contratto individuale? Forse che, in questi casi, a differenza che nel regime di salariato, il meccanismo del contratto collettivo è superfluo per assicurare al contadino un giusto compenso delle sue prestazioni?

No. Il meccanismo del contratto collettivo — che, nel nostro regime corporativo, ha e avrà una incontenibile forza di espansione in tutti i rapporti ove siano da tutelare dei deboli contro dei forti; che male quindi taluno giudica proprio esclusivamente del contratto di lavoro — ha piena ragione d'essere anche nei contratti di colonia parziaria e di piccolo affitto.

Per quanto riguarda il piccolo affitto al contadino, ricordo che in regime di concorrenza e contratto individuale, è estremamente frequente che i prezzi di affitto salgano a misure affatto sproporzionate alla capacità produttiva della terra; il che, da una parte riduce a un livello ingiustamente basso il compenso del contadino per le sue prestazioni di lavoro e di capitali, e d'altra parte determina la spinta nel contadino stesso a rivalersene con una coltivazione di rapina, e quindi con danno della produzione.

Diversa è la situazione per quanto riguarda la colonia parziaria. Qui, nel regime di contratto individuale, non tanto si verifica tale concorrenza dei contadini da rendere iniqui i patti a loro danno, quanto piuttosto un irrigidimento di patti consuetudinari, che sovente, dopo aver raggiunto, in ogni fase economica, un certo sistema, si mantengono immutabili attraverso le più varie condizioni di terreno, di coltura, e di tempo, con la conseguenza che le medesime prestazioni di lavoro e di capitale del contadino ricevano i più diversi compensi, spesso ingiustamente bassi — particolarmente nelle terre più povere — fino anche a determinare l'abbandono del fondo; talora così elevati, in terre rese dal proprietario più produttive con miglioramenti fondiari, da non consentire un adeguato frutto dei capitali impiegati, e quindi ostacolarne ulteriori impieghi.

Orbene la mezzadria ha dimostrato in questi ultimi anni di possedere ampia capacità di adattamento, quando non le manchi lo stimolo concreto delle forze che devono agire nella regolarizzazione dell'equilibrio economico e sociale. L'estensione alla mezzadria del contratto collettivo ha perciò la funzione essenziale di favorire l'adattamento del contratto — nello spazio e nel tempo — al vario rendimento dei terreni, con la necessaria elasticità di rapporti tra i due contraenti che è caratteristica di queste tradizionali forme di conduzione; e con ciò l'istituto acquisterà più larghe possibilità per adeguarsi a condizioni varie di ambiente, e meglio assicurerà la stabilità del contadino sul fondo, e l'incremento della produzione.

È molto significativo che la opportunità di estendere alla masseria il contratto collettivo è stata riconosciuta, dopo ampie e documentatissime relazioni e discussioni, proprio da quella « Reale Accademia dei Georgofili », che fu sempre, attraverso più che un secolo e mezzo di vita, la più autorevole assertrice della mezzadria, nella regione classica di questo contratto, la Toscana.

Non disconosco che l'applicazione del contratto collettivo può presentare, per la colonia parziaria e il piccolo affitto, qualche maggiore difficoltà pratica che pel salariato; ma poichè la legge lascia alle associazioni sindacali di precisare il contenuto del contratto — con quelle limitazioni, in confronto del contratto collettivo di lavoro, che la diversa natura del rapporto richiede — ritengo che, attraverso la esperienza, le difficoltà saranno gradualmente superate.

E per tutte queste considerazioni, io credo che il disegno di legge meriti il pieno suffragio della Camera fascista. (*Vivissimi generali applausi — Moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. Domando all'onorevole relatore se desidera parlare.

MARGHINOTTI, *relatore*. L'unanimità con cui la Commissione ha approvato la relazione, l'ampia discussione che si è svolta ed alla quale hanno partecipato anche due membri della Commissione stessa, mi dispensano dal parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle corporazioni ha chiesto di parlare.

Ne ha facoltà.

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Onorevoli camerati, devo anzitutto ringraziare il collega dell'agricoltura di avere portato in questa discussione il contributo della sua esperienza di studioso e della sua responsabilità di ministro.

Le mie dichiarazioni saranno molto brevi, perchè nel complesso gli oratori hanno toccato in questo dibattito tutti i punti essenziali della legge.

Voglio far notare, che anche questa legge, come quella che discutemmo or sono due mesi sul Consiglio delle corporazioni, come, in genere, tutti gli atti legislativi, attraverso i quali l'ordinamento sindacale corporativo procede e si edifica, ha avuto una lenta maturazione.

Infatti, la sua origine è remota, vorrei quasi dire, perchè, risale, come è stato ricordato dall'onorevole relatore, ad una decisione del Gran Consiglio presa nel novembre del 1927. Nel maggio del 1928, poi, il ministro delle corporazioni ha emanato delle istruzioni assai precise, circa il deposito e la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro. E poichè ci si trovava di fronte ad una realtà che, come sempre, precede le nostre discussioni, e anche le nostre decisioni legislative, noi, con quelle istruzioni, abbiamo provveduto a considerare la mezzadria e la colonia parziaria, come oggetto di contratti collettivi di lavoro. Le associazioni, i cui

rappresentanti oggi hanno qui discusso, non hanno trovato nulla da obiettare al riconoscimento di una realtà, che era assai più forte dei loro giudizi, e forse anche dei loro pregiudizi! (*Applausi*).

Con questa legge che cosa facciamo noi? Facciamo solo un passo avanti; veniamo a regolare, con dei contratti collettivi, anche i piccoli affitti.

Quindi, occorre ridurre questa discussione nei suoi veri termini; perchè non è vero che sia stile rivoluzionario quello di gonfiare i provvedimenti, che si prendono, nelle loro ipotetiche conseguenze, ma è stile rivoluzionario quello di riguardare alla realtà vera in cui questi provvedimenti vengono a incidere, (*Approvazioni*); è, per lo meno, serietà rivoluzionaria.

Una premessa è necessaria: forse, noi siamo tratti in inganno dal fatto che, spesso, ci avviene, nel procedere nella nostra opera di legislazione, di dover usare una terminologia inesatta, a cui siamo costretti dal fatto che la prima legge sindacale, a cui ci riferiamo, e che risale al '26, è stata fatta quando non si potevano prevedere i suoi svolgimenti dopo la sua promulgazione. La legge in discussione è intitolata: « Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di mezzadria ed affini e di piccola affittanza »; forse è questo titolo, necessariamente, inevitabilmente inesatto, che ci ha tratti tutti in inganno e ci ha costretti a una discussione che io avevo ragione di ritenere superata dai fatti.

Si vuole stabilire, con questo titolo della legge, una equiparazione assoluta, una equazione assoluta, in linea giuridica, economica e sociale, tra i rapporti di mezzadria, di colonia ecc., e i rapporti di lavoro? Nossignori; lo ha ben detto ieri l'onorevole Arcangeli.

Noi siamo, oggi, dinanzi a un fenomeno giuridico interessantissimo, che va osservato da parte degli organizzatori e dei legislatori con la massima attenzione: la nozione e la pratica del contratto individuale cedono, progressivamente e gradualmente, dinanzi alla nozione e alla pratica del contratto collettivo, in ogni ordine di rapporti, non solo dei rapporti di lavoro.

Si è cominciato con la legge 3 aprile 1926, dai rapporti di lavoro; ma nessuno ha detto che si dovesse rimanere fissi ai rapporti di lavoro. Si procede, oggi, con questa legge, ai rapporti di mezzadria; ma con la legge 20 marzo 1930, che, per chi non lo sapesse, è la legge sul Consiglio nazionale delle corpora-

zioni, attraverso l'articolo 12, la cui importanza rivoluzionaria è stata messa in rilievo dal Duce nel suo discorso sul Campidoglio il 21 aprile scorso, si apre la via al contratto collettivo verso una infinita varietà e molteplicità di rapporti economici.

E, allora, è strano, di fronte alla corrente impetuosa di questa tendenza, preoccuparsi delle rovine che può fare questo ruscelletto pacifico e tranquillo.

Ecco, perchè io stesso ho proposto alla vostra Commissione, quando mi ha fatto l'onore di chiedermi alcuni chiarimenti, l'emendamento all'articolo 1º. Infatti, l'articolo della legge, nel testo proposto dal Ministero diceva: « La disciplina dei contratti collettivi di lavoro a norma della legge 3 aprile, ecc., si estende a tutti i capitolati, convenzioni, patti ed accordi, ecc. »; questo poteva ingenerare l'equivoco, che noi volemmo estendere la disciplina dei rapporti di lavoro, in quanto rapporti di lavoro. Allora, fui io stesso, come ricorderà l'onorevole Marghinotti...

MARGHINOTTI, *relatore*. È esatto!

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. ..fui io stesso a proporre che la formula dicesse « la disciplina giuridica che a norma della legge 3 aprile 1926 ecc., si applica ai rapporti collettivi di lavoro è estesa, con le particolari eccezioni ecc. ». Il che significa che si estende ad altri rapporti quella disciplina, ma a rapporti che, nella legge stessa, sono dichiarati differenti.

A questo proposito, vorrei pregare la Commissione di accettare una correzione a questo emendamento, e dire, invece che « con le particolari eccezioni », « con le particolari limitazioni e gli adattamenti ».

MARGHINOTTI, *relatore*. La Commissione accetta questa proposta.

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Quanto ho premesso mi esime da ogni ulteriore ricerca di definizione giuridica od economica. Sarebbe evidentemente ozioso rievocare qui tutte le infinite discussioni, tutti i dibattiti intorno alla natura giuridica o economica dei rapporti di mezzadria. Mi rimetto per questo a quanto camerati, più di me esperti in discipline giuridiche ed economiche, hanno detto in questo dibattito; ma voglio anche io consigliare, come ha fatto il camerata Razza, a tutti la lettura del fascicolo aprile-luglio 1929 degli atti della « Regia Accademia dei Georgofili », che in una serie di riunioni dal 10 ottobre 1928 al 19 maggio 1929, ha studiato il problema sotto tutti i suoi aspetti

storici, politici, sociali, giuridici, morali ed economici.

Per me, secondo la natura del mio ufficio, questa legge, pur impostandosi su precise ricognizioni di carattere giuridico ed economico, pur rispondendo, cioè, a esigenze attuali di carattere giuridico ed economico, risponde ad una visione politica del problema, che si pone sul terreno dell'interesse nazionale, che è politico ed economico, nello stesso tempo. E il problema tutto politico, per la mia funzione di ministro delle corporazioni, si enuncia in questi termini: fare del contratto di mezzadria, in ogni sua forma, uno strumento vivo e dinamico, che al disopra di ogni antagonismo, con forza unitaria, superando le ingiuste sperequazioni nei compensi, le incertezze tecniche, le manchevolezze in ordine ai criteri della massima produttività, risponda ai principi fondamentali della politica agraria del Regime.

Non mancano, onorevole Fornaciari, i critici della mezzadria.

Ella, forse, deve al suo temperamento tranquillo ed ottimista la sua visione idilliaca della mezzadria; ma, se è vero che il contratto di mezzadria è una forma perfetta di conduzione agraria, io la prego di sospingere oltre i confini della sua felice provincia il suo sguardo; vedrà, allora, che esistono regioni d'Italia, dove il progresso agricolo è stato proprio impedito da una cattiva, perversa, applicazione dei contratti di mezzadria (*Applausi*). Non mancano casi assurdi, addirittura mostruosi di applicazione della mezzadria, in antitesi con ogni idea di equità e di progresso.

Per ciò, l'interesse dello Stato a disciplinarla.

Con questa legge, al disopra di quella che può essere l'opinione delle parti, lo Stato fascista afferma non il suo diritto, ma il suo dovere, di disciplinare questa forma di contratto agricolo, per farne uno strumento di progresso, anziché uno strumento statico di regresso.

I socialisti ritenevano — lo hanno ricordato l'onorevole Razza ed il ministro Acerbo — che nell'agricoltura l'avvenire fosse della grande impresa capitalistica con salariati, e dedicavano al bracciante tutte le loro attenzioni. Il Regime Fascista intende, invece, potenziare tutte le categorie e non può disinteressarsi specialmente dei mezzadri e dei piccoli affittuari, da cui proviene all'agricoltura la maggior parte del lavoro. Basterebbe ricordare, a questo proposito, la decisione presa nell'ultima sessione del Gran Consiglio, che ha

affidato alla Corporazione dell'agricoltura, nel seno del Consiglio nazionale delle corporazioni, di studiare e risolvere questo importante problema.

Nell'attuale regime di libertà contrattuale, le corrisposte d'affitto e i patti di mezzadria non variano solo a seconda della fertilità del terreno e della sua posizione di fronte al mercato; avviene, assai spesso, invece, che un colono si rassegni a rimanere in un podere, con un compenso minore di quello che verrebbe a percepire, dando il suo lavoro a salario come bracciante, perchè ciò rappresenterebbe per lui una degradazione sociale.

D'altra parte, se il principale vantaggio di queste forme di lavoro è costituito dalla stabilità del contadino nella medesima terra, se l'attaccamento del contadino al podere riduce i trasferimenti; bisogna pur preoccuparsi, che le sperequazioni al compenso di lavoro non inducano coloni e piccoli affittuari a spostare la propria attività. Esiste una forte spinta in questo senso. Deve perciò lo Stato fare in modo, che la libertà contrattuale sia disciplinata, per assicurare patti giusti, nel senso voluto dalla « Carta del Lavoro », e portare il compenso del lavoro ad un livello proporzionato alle possibilità della produzione.

Il contratto collettivo può certamente ovviare alle sperequazioni; si è detto che l'estensione di esso ai rapporti di mezzadria e di piccola affittanza non è scevro di inconvenienti; che i vari atteggiamenti, che assumono gli uni di fronte agli altri, capitalisti e contadini nei rapporti di mezzadria (subordinazione del contadino alle direttive del capitalista; larga libertà di azione del contadino; quasi come imprenditore indipendente; collaborazione e divisione delle funzioni d'impresa tra capitalista e contadino) mal si prestano ad essere contrattualmente determinati, poichè ciascun tipo offre modalità varie, riflettenti il vario ordinamento dell'impresa, che deve necessariamente adattarsi alle mutevoli condizioni di terreno, di clima, di ambiente economico; che sostituire alla varietà dei rapporti pochi uniformi rapporti, varrebbe pretendere che il terreno, il clima e l'ambiente economico fossero dappertutto uguali.

Chi ragiona in questo modo ha certo dimenticato che al senso di concretezza, che anima il sistema corporativo italiano, non poteva non palesarsi l'esigenza, che i contratti collettivi riflettessero la reale struttura del rapporto regolato.

A questo fine, la Carta del lavoro ha dichiarato che la stipulazione dei contratti

collettivi deve compiersi tra le associazioni di primo grado, sotto la guida e il controllo delle associazioni centrali. Ciò per poter aderire, nei contratti collettivi, alle inevitabili differenze delle varie località. Del resto, l'inconveniente di tendere alla centralizzazione dei contratti collettivi esiste anche per gli altri rapporti di lavoro. Tanto è vero che, anche nell'ultima sessione, il Gran Consiglio ha richiamato le organizzazioni sindacali a decentrare al massimo possibile le pattuizioni contrattuali. Certamente, attraverso i contratti collettivi, sarà reso possibile alle associazioni professionali di aderire perfettamente all'asserita estrema varietà dei rapporti, stipulando contratti collettivi, particolarmente adatti agli ambienti economici delle diverse località.

Nè vale obiettare, — come qualcuno ha fatto, forse per suscitarsi motivi polemici ed aver poi il piacere di dichiararsene vittorioso, — nè vale obiettare che, disponendo la Carta del lavoro, che in ogni contratto collettivo devono emanarsi, a pena di nullità, norme precise sul periodo di prova, sulla misura delle mercedi, sull'orario di lavoro, sul riposo settimanale, e, nelle aziende a lavoro continuo anche sul periodo annuo di riposo, sul licenziamento, sul trattamento in caso di malattia ecc., non si potrà adattare alla mezzadria l'applicazione di tali garanzie.

Il decreto legislativo, che ha tradotto in norme giuridiche tali principii della Carta del Lavoro ha disposto l'efficacia dei contratti collettivi che non regolano talune delle condizioni sopraccennate, quando il regolamento di esso non sia richiesto dalla particolare natura del rapporto stesso. Le istruzioni emanate dal Ministero circa il deposito e la pubblicazione dei contratti collettivi, commentando le disposizioni accennate precisavano in questi termini: « Era più che naturale, necessario sancire espressamente che il regolamento di talune delle medesime condizioni di lavoro può essere omesso, ove la natura stessa del rapporto non lo richieda: circostanza obiettiva di facile accertamento, in cui può tenersi conto e della tecnica della produzione e delle stesse tradizioni del rapporto, che non ostino a speciali disposizioni di legge. Esempi tipici di contratti che prescindono da molte delle condizioni di lavoro in esame, i contratti per il lavoro a domicilio e i contratti di mezzadria e colonia ».

Come si vede, noi avevamo risposto alle preoccupazioni, che, per dovere di ufficio, hanno qui espresso gli onorevoli Cacciari e Fornaciari, fin dal maggio 1928. È una discreta anticipazione di risposta e credo che

gli onorevoli Fornaciari e Cacciari possano dichiararsene soddisfatti.

Altre saranno le garanzie, quando, attraverso molteplici conclusioni di contratti per la colonia, la mezzadria, ecc., si sarà formata una esperienza; altre, dico, saranno le garanzie, che esigerà un contratto così particolare come questo.

Può darsi che converrà esaminare, in sede di corporazione dell'agricoltura, se non convenga fare la carta della mezzadria italiana. Carta della mezzadria italiana, che in un singolare documento è già stata concretata nelle conclusioni della Commissione della Accademia dei Georgofili, in dodici dichiarazioni che, secondo me, possono benissimo prestarsi a formare come un paradigma ideale, sul quale modellarsi i successivi contratti di mezzadria.

Sono d'accordo con la Commissione circa la soppressione del penultimo capoverso del disegno di legge. Ma, dopo un attento esame, mi è parso che questa soppressione dovesse avere qualche limitazione. Per i contratti di mezzadria stipulati in genere per la durata dell'anno agrario e disdebbabili prima della scadenza e per quelli di piccola affittanza, pure di breve durata, nessun grave inconveniente può derivare dalla entrata in vigore di nuovi contratti in forma collettiva, che disciplineranno il rapporto, perchè ad essi verranno ad adeguarsi a mano a mano che vanno scadendo.

D'altro canto, le associazioni sindacali avranno la possibilità di valutare, nella formazione dei contratti collettivi, le situazioni create dalle pattuizioni preesistenti.

Ma ben diverso è il caso dei contratti agrari a lunga scadenza, con obbligo di miglioria.

Per questi contratti, nella formazione dei quali le parti ebbero particolarmente presente la effettuazione di determinate opere di bonifica e di culture prefissate, l'efficacia delle clausole dei contratti collettivi, sui patti già esistenti, secondo la proposta della Commissione, potrebbe riuscire, nella maggior parte dei casi, pregiudizievole agli interessi stessi della produzione: si rifletta che il conduttore del fondo si assume oneri di bonifica, in vista del lungo periodo di tempo, che egli sarà al possesso, con la sicurezza di potere egli stesso fruire dell'utile che daranno le migliorie, mentre il proprietario dà il fondo a canone basso, in vista delle opere che verranno eseguite e che ne aumenteranno, in definitiva, il valore.

L'effetto retroattivo delle nuove norme dovrebbe, perciò, essere escluso da tali rap-

porti. Mentre confermo la mia accettazione alla proposta soppressione dell'ultimo capoverso del progetto di legge, ritengo utile introdurre una disposizione che limiti l'effetto di tale soppressione.

La disposizione può essere formulata così: « I contratti collettivi non produrranno però gli effetti previsti dall'articolo 54 del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130, sui contratti individuali di colonia parziaria e di affittanza in corso, con espresso obbligo di migliorie ».

Credo che con questo temperamento ogni preoccupazione non abbia più ragione di essere.

Dopo tali chiarimenti, il progetto di legge non può non apparire, onorevoli camerati, nel suo vero significato di realizzazione dei voti delle più vaste categorie di agricoltori, i quali chiedono urgentemente di entrare nello Stato, in quello Stato corporativo, il cui merito precipuo è quello di giungere ad una più salda armonia delle antitesi sociali e ad una volontà veramente affiatata e rispondente alla situazione storica, attraverso quella discorde concordia, che si svolge in seno ad una più stretta e concreta organizzazione giuridica della Società nazionale. (*Vivissimi generali applausi — Moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Marghinotti, Ella ha udito le modificazioni proposte dall'onorevole ministro. Ha nulla da dire in nome della Commissione?

MARGHINOTTI, *relatore*. La Commissione accetta tanto l'emendamento alla prima parte dell'articolo unico, quanto l'emendamento sostitutivo del terzo capoverso dello stesso articolo unico.

PRESIDENTE. Allora do lettura dello articolo unico, nel testo concordato fra l'onorevole Ministro e la Commissione:

« La disciplina giuridica che, a norma della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dei Regi decreti 1º luglio 1926, n. 1130 e 6 maggio 1928, numero 1251, si applica ai rapporti collettivi di lavoro, è estesa, con le particolari limitazioni e gli adattamenti dipendenti dalla natura del rapporto, secondo le disposizioni dell'articolo 8, primo capoverso del succitato decreto 6 maggio 1928, n. 1251, a tutti i capitoli, convenzioni, patti ed accordi, comunque denominati, che dalle competenti associazioni sindacali vengono stipulati per regolare il rapporto di compartecipazione nel ramo di produzione agricola (colonia parziaria, mezzadria, partitanza, ecc.), ed ai contratti accessori riguardanti colture speciali ed allevamenti di animali, da eseguirsi sul fondo in dipendenza del rapporto principale.

« Tale disciplina si applica anche con le stesse limitazioni ai contratti di piccola affittanza con corrisposta variabile o fissa, in natura o in denaro, quando sono stipulati da piccoli affittuari che coltivino direttamente il fondo con lavoro prevalente proprio o di persone della propria famiglia.

« I contratti collettivi non produrranno però gli effetti previsti dall'articolo 54 del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130, sui contratti individuali di colonia parziaria e di affittanza in corso, con espresso obbligo di migliorie.

« Ai proprietari di fondi rustici affittati che formino oggetto dei rapporti indicati nel 2º comma del presente articolo, non si applica la disposizione dell'articolo 4, comma 3º, del Regio decreto n. 1130 succitato ».

Nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico s'intende approvato in questo testo concordato fra Governo e Commissione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### **Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930, al 30 giugno 1931.

Se ne dia lettura.

VERDI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 441-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Trapani-Lombardo.

TRAPANI-LOMBARDO. Onorevoli Camerati! Sono poche e modeste osservazioni che mi permetto di prospettare alla Camera su quella parte del bilancio dei lavori pubblici, che si riferisce ai Provveditorati.

Prima, però, di entrare in argomento, consentitemi di ricordare il nome del grande scomparso Michele Bianchi, che, se la morte non l'avesse immaturamente, tolto all'Italia, al Fascismo, ed alla Calabria, sarebbe oggi il sostenitore del bilancio in esame.

Egli fu già in quest'aula degnamente ed altamente commemorato, ed io non oso aggiungere alcuna parola che possa diminuire il valore di quella elevata commemorazione.

Soltanto, come Calabrese, e sicuro di intepretare il pensiero ed il sentimento di tutti i Calabresi, e memore ancora delle commosse parole che egli rivolse, il 10 del decorso gennaio, nei locali del Ministero dei lavori pubblici, ad una eletta e numerosa rappresentanza delle tre provincie Calabresi, parole nelle quali, in maniera toccante ed accorata, quasi presagio dell'imminente destino, vibrava tutta la passione, tutta la devozione per la sua terra, soltanto in nome di tali incancellabili ricordi, e nel momento in cui si discute il bilancio dei lavori pubblici, io voglio esprimere qui, per tanta perdita, il profondo ed il memore cordoglio della sua terra. (*Vivi applausi — Il Presidente, i ministri e i deputati si alzano*).

Onorevoli camerati, mi è gradito rilevare con quanta cura e con quanta competenza gli onorevoli camerati Vassallo e Calza-Bini abbiano preparato la relazione sul bilancio in esame, nella quale — ed è questo un pregio notevole della loro opera — essi, lungi dall'appagarsi della esteriorità formale, vollero, invece rendersi ragione di tutti i dati concernenti lo stato di previsione di spesa del bilancio, e ne invocarono una compilazione che meglio riveli il piano tecnico e finanziario; raccomandazione questa che mentre, da un lato, dimostra che la Camera fascista non è un'accolta di elementi agnostici ma vuole invece rendersi conto preciso, prima di decidere, di tutti quei dati che possono contribuire a produrre un maturo giudizio, giova d'altra parte a confermare che il Regime desidera ed accetta la più ampia discussione: il più ampio e libero esame intorno ai vari problemi che interessano la Nazione.

Il bilancio dei lavori pubblici ha una grande funzione sociale e politica nell'interesse della Nazione; ma, nei rapporti del Mezzogiorno e delle Isole, esso ha un'importanza ancora più rilevante, in quanto si è sempre detto e ripetuto, e si ripete anche oggi, che quella del Mezzogiorno e delle Isole è una quistione di lavori pubblici. Vi è al riguardo una ricca letteratura di studi, di monografie, dovute ad uomini d'ingegno e di cuore; vi sono voluminose, per quanto sterili inchieste parlamentari, attraverso cui emergono una quantità di proposte e di rimedi destinati a risolvere l'annosa quistione. Nè mancano leggi speciali, votate dai precedenti Governi a favore del Mezzogiorno, leggi che se, burocraticamente, ben congegnate, nella pratica o non furono attuate, o si mostrarono inefficaci allo scopo. A ciò certamente contribuiva la instabilità e la debolezza dei passati go-

verni, appoggiati a clientele e cricche elettorali, che impedivano ad essi qualsiasi azione energica ed indipendente.

Toccava al Governo fascista il vanto di istaurare un nuovo ordine di cose, al Governo fascista ed al Duce di esso il vanto ed il merito di rimettere la disciplina turbata, di costituire un Governo forte ed illuminato, che affrontò in pieno la quistione del Mezzogiorno, e ne impose la soluzione.

Mi piace qui ricordare che, nel novembre 1922, nei locali della Camera dei deputati, il Capo del Governo, ricevendo una larga rappresentanza calabro-sicula, della quale allora ho avuto l'onore di far parte in rappresentanza del Consiglio provinciale di Reggio Calabria, ebbe a dire queste precise parole « Io sono fieramente, fascisticamente unitario, e non posso consentire che vi siano regioni in disagio ».

Da quelle solenni parole, che come tutte le affermazioni del Duce, debbono avere il loro svolgimento e la loro attuazione, si può, anzi si deve affermare e riconoscere che la quistione del Mezzogiorno, i vari problemi che lo travagliano e che sembravano e furono per 60 anni insolubili, cominciarono ad avere la loro rapida soluzione. Da quel giorno, infatti, le cure più assidue e più sollecite del Governo nazionale furono rivolte verso le disgraziate regioni, e l'opera di esso fu densa di fattività, di opere studiate ed eseguite con criteri obbiettivi ed organici, di provvide leggi, intese tutte a migliorarle e redimerle.

Non è il caso di fare la lunga enumerazione. Sarei sicuro di stancare la Camera, che mi ascolta, e che, del resto, non ignora la multiforme attività legislativa svolta, adottata ed attuata dal Governo nei rapporti del Mezzogiorno e delle Isole.

Mi piace però ricordare ed accennare, fra le tante provvidenze, quella che ha la più alta importanza e che, più che le altre, ha la sua base nel bilancio in esame; intendo parlare del provvedimento, di cui nel decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, che ha istituito i sette provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole, seguito poi dalla istituzione dell'alto commissariato per Napoli.

Con tale provvedimento si volle attuare un benefico concetto di decentramento più logico e più rispondente alle esigenze di una più pratica ed efficace azione, e si è accordata una più larga autonomia ed una più ampia libertà ed indipendenza a questo nuovo organismo, al quale, come si desume dal de-

creto che lo istituisce, « è affidata, fino al 30 giugno 1936 l'esecuzione delle opere pubbliche e l'attuazione delle provvidenze ad esse collegate e dirette al sollecito miglioramento delle condizioni del Mezzogiorno e delle Isole ».

Questa istituzione, i cui uffici sono stati affidati ad un personale scelto da Sua Eccellenza Giuriati fra i migliori e più provetti funzionari, nei pochi anni di gestione ha dato tangibili risultati ed ha risposto adeguatamente alla fiducia in essa riposta, svolgendo una feconda attività.

Ed il Mezzogiorno e le Isole riconoscono ed apprezzano il cospicuo numero di opere già compiute con rigorosa rapidità, riconoscono ed apprezzano il numero di altre opere iniziate e che certamente saranno condotte a termine, ed il numero delle altre già progettate o allo studio.

Il Mezzogiorno, ricorda anche, ed ha ammirato riconoscente la fenomenale attività del ministro del tempo che interprete fedele della precisa volontà del Duce, non si stancava di percorrere continuamente tutte quelle regioni, coll'intento di rendersi personalmente conto di ogni bisogno, eccitando, col suo esempio i vari organi preposti allo svolgimento delle opere, e dando così egli non meridionale, ma Veneto, prova di attaccamento e di simpatia verso quelle regioni. (*Bene!*). Così nel mentre compiva opera altamente utile alla rigenerazione ed alla prosperità avvenire di esse, Egli cementava d'altra parte il sentimento di solidarietà nazionale, il sentimento unitario che il Duce ha voluto ed ha effettivamente impresso nella sua grandiosa opera. (*Vive approvazioni*).

Ho già affermato e coi brevi e sommari accenni alle opere compiute, credo anche di aver dimostrato che i Provveditorati sono per il Mezzogiorno una benefica istituzione.

Ma a questo punto, mi si consenta che, con lealtà fascista, esprima chiaro in proposito il mio pensiero che è questo. Perché questa provvida istituzione renda davvero tutto quello che può e deve dare, perché assolva tutti i compiti ad essa demandati, occorre che i provveditorati, abbiano un adeguato finanziamento, tale da consentire ad essi di svolgere senza discontinuità il programma ad essi assegnato.

Non è per vana voglia di esibizionismo e neppure a caso e senza un giustificato motivo di preoccupazione se io ho fermato la mia attenzione sui provveditorati, azzardando, a proposito di essi le modeste mie osservazioni.

Nello scorrere le pagine del bilancio ho dovuto constatare — cosa anche posta in rilievo dalla relazione dalla Giunta — che vi è manifesta una notevole tendenza a riduzione di spese, tendenza tanto più preoccupante per il Mezzogiorno in quanto essa colpisce la gestione dei Provveditorati.

Pur non dissimulandomi le difficoltà finanziarie del bilancio, pur interpretando il disagio in cui può forse trovarsi l'attuale ministro dei lavori pubblici Sua Eccellenza Di Crollalanza, per il fatto che queste gravi emergenze non gli consentono di svolgere con larghezza di vedute e di mezzi, quell'opera e quell'azione che la sua anima ardente di fascista e di meridionale vorrebbe, io ho ritenuto doveroso d'intervenire in questa discussione per chiarire che sarebbe una grave iattura per il Mezzogiorno e per le Isole, se la provvida istituzione dei Provveditorati, creati con un preciso mandato da svolgere in quelle regioni, dovesse per penuria o per riduzione di finanziamenti, avere limitata la sua azione. (*Approvazioni*).

Non è a me che tocca di suggerire quali siano i rimedi ed i metodi migliori e più opportuni per fronteggiare il problema dei finanziamenti, nè tocca a me di dire se convenga provvedervi con le disponibilità ordinarie del bilancio o se convenga invece ricorrere al credito o non piuttosto alle concessioni con pagamenti diluiti in sovvenzioni o in annualità.

Sono questioni queste che con la sua alta competenza risolverà il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, sotto la sapiente guida del Duce.

Comunque Sua Eccellenza Di Crollalanza è tal uomo, che pur tra le difficoltà finanziarie — che del resto è da augurarsi siano transitorie — troverà modo di assolvere degnamente il compito affidatogli, ed io ho quindi viva fiducia che il Mezzogiorno e le Isole che fino all'avvento del Fascismo hanno sofferto le gravi conseguenze di un secolare e colpevole abbandono, ma che pure tanta copia di balda e fiorente giovinezza hanno generosamente consacrato alla gloria e alla grandezza della nuova Italia, avranno presto vicina e completa la redenzione promessa e voluta dal Duce. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Sansanelli.

SANSANELLI. Onorevoli camerati, a mano a mano che maturano e si avvicinano alla scadenza i primi termini che il Governo nazionale ha imposti a se stesso per risolvere importantissimi e vasti problemi d'intere-



resse nazionale, secondo il suo piano di una veramente giusta ed unitaria distribuzione delle provvidenze statali, questa sede di bilancio appare quanto mai opportuna, perchè molti di noi riassumano l'imponenza dei risultati raggiunti e presentino al Governo ed al Capo l'espressione solenne della riconoscenza delle regioni.

Ormai è più di un quinquennio che si conclude, durante il quale tutta la penisola è stata un immenso, pulsante e febbrile cantiere di opere. Non v'è angolo di essa, dalle città alle campagne, dai monti alle marine, in cui il sigillo litorio e l'annuale del Regime non segnalino la più impressionante massa di realizzazioni: le strade, i ponti, le gallerie, le stazioni, gli acquedotti, gli scali, i moli, gli ospedali, le scuole, gli stadi, le pelestre, le case coloniche, i rifugi, i restauri dei monumenti del nostro glorioso passato millenario: opere su cui l'impronta della rivoluzione alimentata dalla volontà popolare splende più potentemente che non sulle armi, le caserme e gli arsenali, presidio consueto delle dittature e non dei liberi reggimenti ai quali il Fascismo riapre, nella nuova dottrina e nelle nuove forme, le vie dell'avvenire.

È veramente opportuno mettere a confronto le cifre formidabili spese nell'interesse della rinascita civile e della prosperità della Nazione, e il magrissimo bilancio della Milizia volontaria, come gli stessi bilanci della nostra preparazione militare.

Quando un Regime può permettersi tanta serenità e tanta sicurezza, deve ben sentire a sostegno della sua nobile fatica il consenso profondo e indefettibile del popolo, come, a conforto della sua leale collaborazione alla pacifica convivenza internazionale, la fiducia nella sua giustizia, nella sua onestà e nella sua legge.

Non disarmano le ostilità verso di noi dei popoli emuli, di fronte ai quali abbiamo rivendicate le ragioni della nostra dignità e del nostro diritto: ma ogni contrasto lascia affiorar la luce del nostro buon volere e della nostra coraggiosa sincerità, come svela mal celate e malcaute ostinazioni e pretese di predomini, che non possiamo più accettare senza compromettere la missione di civiltà a cui è riassurto il nostro Paese.

Allo stesso modo deve perfezionarsi la consapevolezza degli italiani: tutto quanto è stato distrutto in guerra deve essere ricostruito, tutto il tempo dell'intervallo sanguinoso ed eroico deve essere riguadagnato.

Nel crogiuolo ardente dell'ultimo conflitto armato sono passate direttamente o indiret-

tamente le fortune e la sorte di tutti i popoli della terra.

Nessuna Nazione, sia pure senza paragone più ricca e meno provata della nostra, si sottrae alla implacabile e insopprimibile resa dei conti. Milioni di disoccupati segnano il bilancio del difficile riassetto: negli Stati Uniti di America ricompare « la fila del pane » e l'urbanesimo, espressione tipica della economia di guerra, tocca i vertici della sua esasperazione e della sua struttura assurda. Paurose incrinature si disegnano sulle superfici, che parvero adamantine per l'eternità, degli imperi egemonici finanziari e territoriali.

È accaduto quello che avviene nelle famiglie che, avendo vissuta una consuetudine di fasto, di prosperità e di prestigio, giunte ad uno svolto di disastri e di sventure, continuano col concorso del credito e della fiducia altrui una parvenza di benessere, che dà l'illusione del facile superamento del periodo avverso.

Ma giunge il momento in cui i conti bisogna farli sul serio, ed allora soltanto si delinea la realtà del danno e del disagio.

Quando a questa realtà si fa fronte con animo forte e con volontà decisa, questo stesso periodo di disagio coincide col periodo della ricostruzione, dell'assetto e della ripresa vera e definitiva.

Nelle Nazioni vinte, bisogna ricordarlo, le classi dirigenti, le classi abbienti, quelle detentrici delle risorse del paese, sono state pressochè al completo espropriate e capovolte; ed era anche logico ciò avvenisse, in quelle classi risalendo e culminando le responsabilità della sconfitta. La faticosa ripresa ha in quelle Nazioni il suo fondamento nelle espressioni nuove dell'attività individuale e collettiva. Ma nelle Nazioni vittoriose, e nell'Italia in particolar modo, l'equilibrio non potrà pensarsi ritrovato se non quando, salvo nella luce della Vittoria il patrimonio dell'orgoglio e del diritto, i cittadini saranno pronti a qualsiasi sacrificio, a dare idealmente tutto quello che hanno, per presidiare la potenza dello Stato, punto di partenza per la rinascita delle collettività minori e della prosperità individuale.

Donde appare chiaro il valore dei provvedimenti che logicamente e coraggiosamente va attuando il Governo nazionale, il quale per la voce del Capo ha annunciato il pagamento del debito pubblico; e la riprova del nostro continuo progredire sulla via della ricostruzione è costituita dalle tappe di questo bilancio, piattaforma su cui poggiano i pilastri

dell'attrezzatura e della potenza economica della Nazione.

La nostra pretesa di essere tra le grandi Nazioni, non è una pretesa di lusso che possiamo avere o ripudiare a nostro talento: o questa, o la decadenza; l'apoteosi o il tradimento alla memoria dei nostri morti della guerra e della rivoluzione.

Se la ricchezza distrutta deve essere ricostruita, se il tempo dell'intervento sanguinoso ed eroico deve essere riguadagnato, la soluzione dei problemi primordiali e indifferibili delle opere pubbliche nel Mezzogiorno si presentava pesante di difficoltà, che non riuscirono ad indurre in perplessità solo il cuore e la volontà del Duce.

Ancora, a testimonianza di un vergognoso passato, inciampiamo in Basilicata in offensivi frammenti di opere, con cui fu ricattata l'attesa, la pazienza e l'angoscia di quelle magnifiche popolazioni. Sono pochi chilometri di strada costruiti da decenni sul muso di paesi, rimasti isolati fino ad ieri, sono arsi e ruinati serbatoi per acquedotti che non giunsero mai, affrettatamente messi su da imprese senza scrupoli per la questua invereconda dei suffragi, a scherno della gente stibonda, che si abbandonava ad essere ingannata per illudere la sua stessa disperazione.

La soluzione organica e definitiva dei problemi delle comunicazioni e della viabilità, dell'alimentazione idrica ed elettrica, del consolidamento degli abitati, del loro risanamento igienico, promessa del Duce, apparve una nobile, quanto ardua e irrealizzabile ambizione.

Invece la parte fondamentale dell'opera è pressochè compiuta.

Forse la modestia dell'onorevole ministro Giuriati me ne vorrà, ma è pur necessario ritornare sull'opera che egli ha svolta e per la quale egli è stato collaboratore fedele ed illuminato del Duce, ministro entusiasta e lungimirante del Regime. Non abbiamo dimenticato come egli abbia concluso alla perfezione il precedente suo Ministero delle Terre Liberate, presentando, con rapidità memoranda, il compiuto bilancio degli assoluti impegni ed il suo portafoglio di ministro.

Chiamato dalla fiducia del Duce al Ministero dei lavori pubblici, egli volle senz'altro avere una visione organica e completa dei mezzi e della organizzazione del dicastero a lui affidato, come dei bisogni ai quali doveva indirizzare la sua attività.

Ordinò l'Amministrazione centrale, mobilità gli uffici del Genio civile, portando in

essi il soffio di una disciplina ferrea e di una dignità perfetta, creò il Bollettino statistico dei lavori pubblici col quale, mentre è possibile seguire, passo passo, l'attività di ogni branca del complesso dicastero, è possibile seguire altresì gli elementi pratici, le risorse locali, le materie, i prezzi per la esecuzione delle opere.

Dalla voce dei rappresentanti responsabili delle popolazioni volle conoscere i più urgenti loro bisogni, senza ingombro di intermediari, finchè con la legge 7 luglio 1925 istituì i Provveditorati alle opere pubbliche, istituti che hanno risposto mirabilmente al loro altissimo scopo. Ed io gli sono particolarmente grato per aver accolto in tempo i miei suggerimenti di dare alla Basilicata un Provveditorato a sè, essendo l'economia di quella regione nettamente distinta da quella delle regioni limitrofe.

Per essi il ministro Giuriati prese decisamente contatto con i bisogni veri delle provincie del Mezzogiorno in particolar modo, sbarazzando le pastoie burocratiche che appesantivano inutilmente il servizio tecnico amministrativo del dicastero, intralciandone l'andamento e ritardando notevolmente la esecuzione delle opere. (*Approvazioni*).

Veniva così attuato il più sano esempio di decentramento tecnico amministrativo, senza che lo Stato abdicasse ai suoi controlli, perfezionandoli invece, coll'intervento diretto del ministro responsabile, che ebbe così il modo di vagliare l'attività svolta dai singoli provveditori, quasi a contatto egli stesso con le zone alle quali era dedicata tanta particolare operosità.

Da queste zone furono deviate le consuetudini che vi trasferivano i funzionari meno capaci, quasi a titolo di punizione: le sedi dei Provveditorati ebbero titolo di particolare distinzione, per cui elementi di prim'ordine, con amore e con passione, vi studiarono non solo i grandi problemi regionali interessanti larghe plaghe del territorio nazionale, ma anche le modeste e pur gravi ed urgenti necessità di ogni comune e di ogni frazione, conciliando allo Stato fascista la fiducia e la riconoscenza dei cittadini.

A rendere possibile il successo dei Provveditorati valse l'aver posto alle loro dirette ed esclusive dipendenze degli organi tecnici esecutivi quali gli uffici del Genio civile, e soprattutto la creazione, dovuta allo spirito geniale e semplificatore del ministro Giuriati, in seno ai Provveditorati stessi, di un Comitato tecnico amministrativo che, sostituendo il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il

Consiglio di Stato, abbrevia di gran lunga il tempo che una volta intercorreva tra la compilazione dei progetti, il loro esame, la loro approvazione, e il conseguente appalto delle opere.

Il ministro, infine, provvedeva a sorreggere personalmente, fascisticamente, l'autorità del suo magistrato contro ogni tentativo di ingerenze delle situazioni politiche locali — materia che mai non dorme — per cui la Basilicata particolarmente, in un singolare periodo di disorientamento e di risse, nel Provveditore alle Opere trovò il saldo e fedele presidio ai suoi veri interessi, che, soltanto così, niente subirono della triste vicenda della vita provinciale.

Il Provveditorato alle Opere trovava la Basilicata con strade insufficienti e incomplete, priva di edifici scolastici, di fognature, perfino di cimiteri: la deficienza dell'acqua potabile era angoscia superiore a tutte le angoscie.

Le poche opere appaltate, per colpa di uomini e più per i gravi difetti della inadatta organizzazione burocratica, erano condotte con lentezza esasperante, per cui fu necessario liquidare lavori iniziati fin dal 1910 ed evadere pratiche relative ad espropri effettuati prima di tale epoca. Venticinque comuni nella provincia di Potenza e tredici nella provincia di Matera hanno potuto finalmente avere il loro collegamento alla rete stradale prossima ad essere compiuta nella sua interezza.

Col prossimo 28 ottobre sarà inaugurata la strada litoranea tirrena, che, passando per Matera ed Acquafredda, aprirà una tra le più importanti comunicazioni tra la provincia di Salerno e quella di Cosenza.

Su tale tronco stradale della lunghezza di 22 chilometri e che ha importata una spesa di oltre 12 milioni per le gravissime difficoltà tecniche, data la zona impervia e rupestre, compiuto in due anni dal Fascismo, contro i decenni della sua progettazione, altro non era stato eseguito che il tratto di accesso alla villa privata del presidente fuoruscito, costato ingenti somme, turbando grandemente e malamente il regolare tracciato dell'intera strada.

Queste nostre ricapitolazioni vogliono essere, come innanzi ho detto, il titolo della riconoscenza di quella regione, ma anche il motivo per segnalare qualche omissione che deve essere assolutamente corretta.

Ancora tre paesi, nel circondario di Lagonegro, e propriamente nella Valle del Sarmiento che scende dal Pollino, al confine tra la Basilicata e la Calabria, Cersosimo,

S. Costantino Albanese e S. Paolo Albanese, fierissimi paesi che già nel 1921 si rifiutavano di partecipare alle elezioni politiche per aver perduta ogni credenza nello Stato, restano senza strada. Ciò avviene, perchè tali strade di accesso costano molto. Ma questa non è una buona ragione.

Già un'altra volta io ho portato in questa assemblea l'eco della rifiorita speranza di quelle popolazioni nel Governo di Benito Mussolini, affermando che non si può ulteriormente disilluderla, costi quel che costi. Anche allora io non ho fatto appello ai criteri di giustizia distributiva, vieti inopportuni argomenti, non ho riferite voci di insofferenza, poichè, quando la fede riaccende la fiaccola, la virtù sa attendere senza protestare.

Allora ho riferito che i soldati di quei paesi, che non ebbero disertori, dovevano rinunciare a giornate di licenza invernale per raggiungere in tempo i propri reggimenti sulla fronte di battaglia: ho chiesto le strade per la dignità della mobilitazione dei nostri giovani. (*Approvazioni*).

Così oggi. Il Capo di Stato Maggiore della Milizia volontaria, il camerata luogotenente generale Teruzzi, deve farmi fede che nelle ultime manovre della Milizia a Potenza, i Militi di S. Paolo, di S. Costantino e di Cersosimo, hanno raggiunto i ranghi con sei giorni di marcia, volenterosissima marcia, ma dura quando i giovani ricordano per essa i distacchi in anticipo dai loro cari durante la guerra e riflettono sul destino che non muta, neppure per le benemerienze di tutta una generazione che li ha preceduti. (*Applausi*).

Io spero che l'onorevole ministro Di Crollalanza vorrà assicurarmi che anche questo destino muterà, e rapidamente, poichè tutto col Fascismo trova la sua legge giusta. Così pure deve essere affrettato il completamento della strada per Terranova di Pollino.

Ma a questi quattro paesi il Regime ha dato l'acqua. Col 1931 centotredici comuni su centoventisei di tutta la Basilicata avranno, per la promessa del Duce, pronunziata a Milano nel 1923, il bene incommensurabile dell'alimentazione idrica.

L'onorevole ministro Di Crollalanza tra i primi atti del suo governo volle dare una prova di singolare simpatia alla Basilicata, provvedendo ai mezzi indispensabili per portare a termine la costruzione dei grandi acquedotti, ed io sono lieto di rendermi interprete della gratitudine dei paesi ancora privi dell'indispensabile alimento dell'acqua. Sono i centri maggiori della vasta plaga verso

l'Ionio, la più ignorata della nostra terra, ma la più fertile e capace di subire le più produttive trasformazioni attraverso le bonifiche, centri particolarmente infestati dalla malaria, dove l'acqua salubre è anche attesa come una indispensabile medicina.

L'onorevole ministro, che ha conosciuto nella sua terra il tormento della sete, non può non essere il più sollecito ed attento e generoso assolutore delle ultime opere, affrettandone il più possibile il corso. Matura intanto la necessità di creare un ente, che amministri questi grandi acquedotti e gli acquedotti minori. Diversamente accadrà quello che già accade nei centri cittadini maggiori delle due provincie, dove, in proporzione al cospicuo reddito della somministrazione idrica ai cittadini, le opere di manutenzione sono lesinate nella misura di appena qualche decimo di quanto tecnicamente è necessario accantonare in previsione dei logorii che si fanno negli anni sempre più bisognevoli di importanti riparazioni.

Quarantacinque comuni nella provincia di Potenza e venti in quella di Matera hanno avute eseguite opere di consolidamento degli abitati. E intanto appare indispensabile e indifferibile il concorso sempre su più vasta scala del consolidamento idraulico forestale, per cui facciamo voti al Governo che, così per questo, come per il completamento delle opere in corso, come per le altre necessità di scuole, ospedali, fognature, sistemazioni montane, sia incoraggiato l'Istituto delle concessioni per cui gli enti autarchici e pubblici minori e interessati diventano gli amministratori dei pagamenti differiti dello Stato.

È necessario che gli Istituti finanziari siano sollecitati a concedere con fiducia i mezzi necessari, perchè quanto appare il fondamento della giusta ed unitaria convivenza nazionale sia realizzato senza ulteriori indugi.

Io non sento di assumermi la responsabilità di raccomandare comunque all'interessamento del ministro e del Governo la costruzione dello già stralciato programma delle linee basilicatesi delle ferrovie calabro-lucane. È decisamente superiore alle mie forze marciare anacronisticamente sui tracciati di quelle opere, ardue e costosissime, per le stazioni che qua e là incontro ad ogni mio viaggio lungo questa pietosa quanto ostinata simulazione di ferrovie, che furono il grande miraggio del nostro Don Pietro La Cava, ministro garibaldino, al tempo in cui il Parlamento ancora risiedeva in Fi-

renze, dove, tra i fastigi della città del Rinascimento, il degnissimo ed illustre nostro conterraneo non disdegnava di vedere profilarsi nel suo sogno la sagoma della stazione ferroviaria di Corleto, cara al suo cuore.

Leggevo appena qualche giorno fa con molta malinconia le tabelle che appaiono ai passaggi a livello del tracciato in costruzione, su cui sta scritto l'avvertimento «attenti al treno». Pensavo che meglio avrebbe suonato la scritta: «attenti all'automobile», poichè questo mi sembra piuttosto il signore delle distanze nella Basilicata e nella zona ionica suddetta, che vedranno risolto il problema delle comunicazioni ferroviarie solo il giorno in cui una grande linea, non litoranea, servita da treni diretti l'attraverserà, per collegare rapidamente e per fini strategici di prim'ordine le terre di Calabria e di Sicilia dal Tirreno al mare Adriatico, preferibilmente da Maratea a Foggia.

Fervono intanto gli studi, si definiscono le promesse e si approntano le attrezzature finanziarie e tecniche per il gigantesco piano della bonifica integrale posta dal Duce al primo piano del dovere nazionale.

Misurano centinaia di migliaia di metri quadrati le zone della Basilicata comprese nei progetti di massima.

Bisogna soprattutto stare attenti a creare gli organismi che vi saranno preposti, i più semplici e i più efficienti possibili.

Per le provincie meridionali non so pensare ad organismo più adatto che quello del Provveditorato alle Opere, al quale, invece, erratamente, si riduce in questo periodo di tempo il personale necessario.

Il Ministero dell'agricoltura s'egnerà e vigilerà i criteri con cui si procederà allo sviluppo delle bonifiche: ma la esecuzione delle opere è materia prevalentemente di ingegneria e sarebbe grave creare dualismi, interferenze, duplicazioni di uffici e di spese. (*Applausi*).

I provveditori alle Opere, conoscitori ormai specializzati della struttura come delle necessità delle regioni, hanno apportato un decisivo contributo ai primi passi dell'impostazione della materia. Io mi permetto di richiamare su questo punto la particolare attenzione del Governo.

Provveditorati alle opere, cattedre di agricoltura, consorzi, milizia forestale, sviluppo delle concessioni a pagamento differito, appaiono a me, per le terre del Mezzogiorno, i capisaldi indispensabili per l'avviamento della bonifica integrale.

Insieme a ciò la divulgazione e lo studio pratico sul posto delle realizzazioni già compiute, specialmente nelle provincie che hanno tradizioni di grandi lavori bonificatori.

Ho conosciuto a Faenza, in Romagna, nel Segretario politico del Fascio, un mirabile assaltatore di *calanchi*, l'ingegnere Benedetti. Niente di più commovente del verde che risale per le valli alle cime spoglie, cretose, travagliate da frane. Insieme abbiamo riflettuto quanto sarebbe importante condurre sul posto i lavoratori meridionali. Il contadino è refrattario alle teorie, ma subisce potentemente il fascino dell'esempio e della esperienza altrui.

Si potrebbe tanto ottenere con viaggi in comitiva promossi dai Dopo-lavoro, dalle Associazioni combattenti e mutilati, dai Sindacati maggiormente interessati.

Onorevole ministro, io ho la fortuna di non aver dovuto rappresentare, in questa discussione, alcuna impazienza, nè alcuno scontento delle popolazioni di Basilicata. Rinnovo il voto che il ritmo fascista dato alle opere non sia allentato per il loro completamento e che siano conservati, nell'interesse della rinascita delle nostre terre, per le più imponenti opere di domani, gli Istituti di cui abbiamo fatto così felice esperimento. (*Vivi applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto 16 gennaio 1930, n. 177 che modifica l'articolo 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397, riguardante lo stato degli ufficiali del Regio Esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica; (535)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1930, n. 197, concernente il contributo governativo di dieci milioni per la costruzione del nuovo ospedale di Venezia; (546)

Convalidazione del Regio decreto 17 marzo 1930, n. 237, concernente la 15ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30; (551)

Abbuono al comune di Volosca-Abbazia del residuo debito per tassa di equivalente dell'ex-monarchia austriaca, per contributo

nella costruzione della strada Volosca-Abbazia-Apriano, e per anticipazioni del Commissariato civile di Trieste; (527)

Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di mezzadria ed affini e di piccola affittanza. (126)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 16 gennaio 1930, n. 177, che modifica l'articolo 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397, riguardante lo stato degli ufficiali del Regio Esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica (535):

Presenti e votanti . . . . .	265
Maggioranza . . . . .	133
Voti favorevoli . . . . .	263
Voti contrari . . . . .	2

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1930, n. 197, concernente il contributo governativo di dieci milioni per la costruzione del nuovo Ospedale di Venezia (546):

Presenti e votanti . . . . .	265
Maggioranza . . . . .	133
Voti favorevoli . . . . .	263
Voti contrari . . . . .	2

(*La Camera approva*).

Convalidazione del Regio decreto 17 marzo 1930, n. 237, concernente la 15ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30 (551):

Presenti e votanti . . . . .	265
Maggioranza . . . . .	133
Voti favorevoli . . . . .	263
Voti contrari . . . . .	2

(*La Camera approva*).

Abbuono al comune di Volosca-Abbazia del residuo debito per tassa di equivalente dell'ex-monarchia austriaca, per contributo nella costruzione della strada Volosca-

Abbazia-Apriano, e per anticipazioni del Commissariato civile di Trieste (527):

Presenti e votanti. . . . .	265
Maggioranza . . . . .	133
Voti favorevoli . . . . .	263
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di mezzadria ed affini e di piccola affittanza (126):

Presenti e votanti. . . . .	265
Maggioranza . . . . .	133
Voti favorevoli . . . . .	263
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Aldi-Mai — Alessandrini — Alezzini — Alfieri — Amicucci — Angelini — Arcangeli — Ardissonne — Arpinati — Ascenzi — Ascione — Asquini.

Baccarini — Bagnasco — Baistrocchi — Balbo — Banelli — Barbaro — Barbieri — Barengli — Barisonzo — Bartolini — Bartolomei — Basile — Berta — Biagi — Biancardi — Bianchi — Bibolini — Bigliardi — Bisi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Borgo — Bottai — Brescia — Bruchi — Brunelli — Bruni — Buttafocchi.

Caccese — Cacciari — Calore — Calvetti — Calza Bini — Canelli — Cao — Capri-Cruciani — Caprino — Cardella — Carusi — Casalini — Cascella — Castellino — Ceci — Ceserani — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Ciano — Ciardi — Ciarlantini — Coselschi — Costamagna — Cristini — Crolalanza — Cucini.

D'Addabbo — D'Annunzio — De Carli — De Francisci — De La Penne — Del Bufalo — Del Croix — De Martino — Dentice Di Frasso — De' Stefani — Diaz — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo Salvatore — Di Mirafiori-Guerrieri — Ducrot — Dudan.

Elefante — Ercole.

Fabbrici — Fani — Fantucci — Farinacci — Felicella — Felicioni — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Fier Giulio — Fioretti Ermanno — Fornaciari — Forti — Foschini — Fossa — Fregonara — Frignani.

Gaddi-Pepoli — Gaetani — Gangitano — Garelli — Gargioli — Garibaldi — Genovesi

— Geremicca — Gervasio — Gianturco — Giaratana — Giordani — Giuliano — Giunta Francesco — Giuriati Domenico — Gnocchi — Gorini — Gorio — Grandi — Guglielmotti — Guidi Dario — Guidi-Buffarini.

Igliori — Imberti — Irianni.

Josa — Jung.

Lantini — Leale — Leicht — Leonardi — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lupi — Lusignoli.

Macarini-Carmignani — Malusardi — Manaresi — Manganelli — Mantovani — Marchi — Marelli — Maresca di Serracapriola — Marescalchi — Marghinotti — Marinelli — Marini — Mariotti — Marquet — Mazzini — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Melchiori — Messina — Mezzetti — Milani — Misciattelli — Molinari — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Motta Giacinto — Mottola Raffaele — Mussolini — Muzzarini. Negrini — Nicolato.

Olivetti.

Pala — Palermo — Palmisano — Paolucci — Parea — Parisio — Parolari — Pasti — Pavoncelli — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — Piseni Pietro — Porro — Protti — Puppini — Putzolu.

Racheli — Ranieri — Raschi — Razza — Redaelli — Re David — Redenti — Riccardi Raffaele — Ricchioni — Ricci — Ricciardi Roberto — Ridolfi — Riolo — Rocca Ladislao — Romano Michele — Roncoroni — Rosboch — Rossi — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Junio — Sansanelli — Santini — Sardi — Savini — Scarfiotti — Schiavi — Scorza — Scotti — Serena Adelchi — Serpieri — Sertoli — Severini — Solmi — Spinelli — Starace Achille — Steiner — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Trigona — Tròilo — Turati.

Ungaro.

Vacchelli — Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Ventrella — Verdi — Verga — Vergani — Viale.

Zanicchi — Zugni Tauro.

Sono in congedo:

Caldieri — Cariolato — Catalani — Crò. Franco.

Lualdi.

Madia — Maggi Carlo Maria — Miori —

Mulè.

Raffaelli.

Vianino.

*Sono ammalati:*

Bacci — Bascone.  
 Maraviglia — Mazza de' Piccioli — Michellini.  
 Tullio.  
 Vezzani.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Arnoni.  
 Barni — Belluzzo — Bennati — Bertacchi — Bianchini — Bombrini.  
 Capiabbi — Capoferri — Clavenzani.  
 D'Angelo — De Nobili.  
 Fusco.  
 Gabasio — Giunti Pietro.  
 Maggio Giuseppe — Martelli — Muscatello.  
 Natoli.  
 Oppo — Orsolini Cencelli.  
 Panunzio — Paoloni — Perna — Pesenti Antonio — Pirrone.  
 Romano Ruggero.  
 Serono Cesare — Sirca — Storace Cinzio.  
 Tredici.  
 Viglino.  
 Zingali.

**Interrogazioni.**

GRANDI, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI, *ministro degli affari esteri*. Vedo annunciata nell'ordine del giorno un'interrogazione dell'onorevole Coselschi. Il Governo consente che sia svolta, ma chiede soltanto che lo svolgimento sia rinviato a giorno da destinarsi.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

Si dia lettura di una interrogazione presentata oggi alla Presidenza.

VERDI, *segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro delle corporazioni, per conoscere se, considerata la necessità delle popolazioni agricole di impiegare il massimo delle giornate lavorative, e utilizzare quindi la mattina della domenica per gli scambi commerciali e i molteplici rapporti colla vita cittadina, nonchè l'opportunità di rendere sempre più intensa l'attività commerciale del Paese, e nello stesso tempo favorire l'afflusso dei pro-

dotti agrari nei maggiori centri abitati, sia nell'interesse della produzione che del consumo, anche in vista della recente abolizione dei calmieri, non intenda di emanare norme uniche, obbligatorie, precise e definitive, prescindenti dalle autorità locali, circa la distinzione fra centri urbani e centri rurali, compresi i capiluoghi di province, e nei centri rurali rendere libera l'apertura di tutti i magazzini nella mattina della domenica, fino alle ore 13, concedendo il riposo compensativo nel pomeriggio del sabato ai commessi che vi fossero impiegati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« JOSA ».

PRESIDENTE. Questa interrogazione sarà iscritta nell'ordine del giorno e trasmessa al ministro competente.

**La seduta termina alle 19.20.**

**Ordine del giorno per la seduta di domani  
 alle ore 16.**

1 — Interrogazioni.

*Discussione dei seguenti disegni di legge:*

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 221, concernente la cessione gratuita ai comuni dei materiali e rottami giacenti nel territorio in cui si svolsero le operazioni belliche. (*Urgenza*). (549)

3 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1930, n. 243, recante ulteriore proroga del termine per la revisione straordinaria dei precedenti di servizio e di condotta degli appartenenti al Corpo degli agenti di Pubblica Sicurezza. (555)

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2316, portante disposizioni per la produzione ed il commercio degli olii commestibili. (*Approvato dal Senato*). (557)

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 269, portante autorizzazione di spesa per la prosecuzione dei lavori, impianti ed espropriazioni in dipendenza de Patti Lateranensi. (561)

6 — *Seguito della discussione del seguente disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. (441)

*Discussione dei seguenti disegni di legge:*

7 — Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. (437)

8 — Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. (447)

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI